




Comune di Rio Saliceto

Provincia di Reggio Emilia

Settore III° Assetto ed Uso del Territorio

Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato



INDICE

TITOLO I : Principi e finalità

-
- A) Premessa**
 - B) Finalità e motivazioni**
 - C) Funzioni del verde urbano**
-

TITOLO II : Norme Generali

-
- Art. 1 – Campo di applicazione**
 - Art. 2 – Oggetto della salvaguardia**
 - Art. 3 – Regolamentazione degli abbattimenti**
 - Art. 4 – Procedure per l'abbattimento**
 - Art. 5 – Obbligo della sostituzione**
 - Art. 6 – Interventi manutentivi e cura sugli esemplari tutelati**
 - Art. 7 – Tutela dell'area di pertinenza delle alberature esistenti**
 - Art. 8 – Divieto di danneggiamento**
 - Art. 9 – Norme per gli interventi edilizi e per la difesa delle piante
in area di cantiere**
 - Art. 10 – Difesa fitosanitaria**
 - Art. 11 – Scelta delle specie botaniche nei nuovi impianti e
nelle sostituzioni**
 - Art. 12 – Distanze minime nei nuovi impianti e nelle sostituzioni**
-

TITOLO III : Parchi e giardini pubblici

-
- Art. 13 – Ambito di applicazione e destinatari**
 - Art. 14 – Comportamenti vietati nelle aree a verde pubblico**
 - Art. 15 - Comportamenti ed azioni soggetti ad autorizzazione**
-

TITOLO IV : Norme integrative per le zone a destinazione agricola

Art. 16 – Fossi, canali, corsi d'acqua ed aree incolte

Art. 17 – Salvaguardia dei maceri e degli specchi d'acqua

Art. 18 – Salvaguardia delle siepi, dei macchioni arbustivi e dei tutori vivi delle piante in ambiente agricolo

TITOLO V : Disposizioni finali

Art. 19 – Vigilanza

Art. 20 – Sanzioni

Art. 21 – Norme finali

ALLEGATI

Allegato 1 – Tabelle specie arboree consigliate

Allegato 2 – Tabelle specie arboree sconsigliate

Allegato 3 – Esempi di potature corrette e scorrette

Allegato 4 – Esempi di operazioni corrette e scorrette in cantiere

Allegato 5 – Schema area di pertinenza delle alberature

Allegato 6 – Stima del valore ornamentale

Allegato 7 – Esempi di parcheggi alberati

Allegato 8 – Sanzioni

APPENDICE

1) Definizioni

2) Stralci Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. vigente

3) Elenco principali parchi pubblici

4) Distanze degli alberi dai confini

5) Modulistica

6) Riconoscimento delle specie tipiche

7) Norme di riferimento e Bibliografia

Regolamento Comunale del Verde

Pubblico e Privato del Comune di Rio Saliceto

TITOLO I : Principi e finalità

A) - Premessa

1. Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di “valori paesaggistici” da tutelare, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche, sociali e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana.
2. Oltre ad avere un importante valore estetico-paesaggistico, il verde svolge anche funzioni essenziali per la salute pubblica come elemento migliorativo del microclima: le piante in città interagendo con l’atmosfera, esercitano una importante funzione di contrasto all’inquinamento atmosferico, termico, chimico e acustico.
3. E’ infatti, ampiamente riconosciuto e confermato da numerose ricerche scientifiche, che la presenza di quantità di alberi ad alto fusto e di verde in piena terra migliora sostanzialmente il microclima, la qualità dell’aria e il ciclo delle acque. Con l’impianto di centinaia di alberi e di ampie zone ricoperte a prato si ha un aumento delle zone d’ombra e dell’umidità, con conseguente abbassamento della temperatura estiva in tutta l’area interessata ed effetti significativi anche per il risparmio energetico determinato da minor uso, nei mesi caldi, degli impianti di condizionamento. La barriera verde rende inoltre più salubre l’aria con un assorbimento diretto di sostanze inquinanti quali ozono, ossidi di azoto e di zolfo, l’intercettazione di particolato atmosferico (polvere, cenere e fumo), il rilascio di ossigeno grazie alla fotosintesi, l’evotraspirazione e l’ombreggiamento che, abbassando la temperatura dell’aria, favorisce i moti convettivi delle correnti d’aria negli strati prossimi al suolo, migliorandone il ricambio.
4. Il verde del nostro Comune, dei parchi, dei giardini, dalle aree pubbliche a quelle private, è stato sottoposto negli ultimi anni ad una intensa usura che sovente ne ha ridotto le stesse funzioni ecologiche e in alcuni casi la sopravvivenza, per questo motivo la progettazione delle aree verdi, la loro gestione e gli interventi che fanno capo a settori diversi dell’Amministrazione, e dei privati, che incidono in qualche misura su aree verdi e alberate, devono essere attuati nel rispetto del patrimonio naturale esistente ed alle condizioni ambientale in cui si sviluppa.

B) - Finalità e motivazioni

1. Il valore del paesaggio è tutelato dall’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. Il verde urbano si collega a questa norma di tutela in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltre che per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della città.
2. L’Amministrazione Comunale ne riconosce la valenza nella sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi e con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità.
3. In quest’ottica anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi

benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.

4. Le presenti disposizioni disciplinano pertanto sia gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica, che quello di proprietà privata, fissando norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa delle aree verdi, alberate, di singoli esemplari, indicando criteri da seguire per la progettazione di nuove aree, tutelando aree di pregio ambientali storico-paesaggistiche, aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti ecc., al fine di garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi verdi della città.
5. Le finalità del regolamento sono le seguenti:
 - a) Tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
 - b) Contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
 - c) Sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
 - d) Favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse;
 - e) Incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
 - f) Indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggiore accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
 - g) Favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
 - h) Difendere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze della vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate;
6. Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente, che per valenze estetiche, architettoniche, storiche e sanitarie rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni agglomerato urbano;
7. Nel contesto cittadino gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico, l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche di vario tipo originate da scavi cantieri in genere, da parcheggi non regolamentari ma anche dalle potature necessarie per contenerne le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione, edifici ed altro;
8. Tutto ciò è fonte di grande stress vegetativi, diminuzione delle difese naturali con maggiori possibilità di aggressione di patogeni, invecchiamento precoce, riduzione della capacità fotosintetica e rischio di schianto a terra con conseguente pregiudizio per l'incolumità dei cittadini;
9. Le disposizioni del presente regolamento hanno quindi l'obiettivo di definire una razionale gestione di tale patrimonio mediante la tutela e il rispetto dei soggetti arborei, la loro cura, difesa e valorizzazione sia nel contesto della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica, sia in quello di singoli interventi minori che possono provocare danni comunque rilevanti.

C) - Funzioni del verde urbano

1. La funzione del verde urbano per il controllo ambientale, fino ad oggi riconosciute e dimostrate su basi scientifiche, sono così riassumibili:
 - A. Mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico
 - attenuazione delle variazioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità)
 - depurazione dell'aria
 - produzione d'ossigeno
 - attenuazione dei rumori
 - azione antisettica
 - riduzione di inquinanti nell'atmosfera: monossido di carbonio, cloro, fluoro, ossido di azoto, PAN (acidi nitroloperacetici), anidride solforosa, ammoniacca, piombo.
 - B. Difesa del suolo
 - Riduzione della superficie impermeabilizzata
 - recupero dei terreni marginali o dismessi
 - riduzione dei tempi di corrivazione ed effetto di regolazione dello smaltimento delle piogge
 - depurazione idrica
 - consolidamento delle sponde fluviali e dei versanti franosi
 - C. Sostegno della biodiversità
 - Conservazione della biodiversità
 - Incremento della biodiversità
 - D. Miglioramento dell'estetica e immagine della città
 - E. Sviluppo delle funzioni ricreative e sportive libere in spazi non strutturati
 - F. Sviluppo della didattica naturalistica e delle culture storico-sociale e ambientale
2. La vegetazione, in ogni sua manifestazione, per la conservazione della biodiversità, è pertanto indispensabile:
 - a) Rispettarla come elemento di identità del territorio locale e come fattore determinante per la qualità della vita degli abitanti;
 - b) Conoscerla, censirla e monitorarla nel suo sviluppo;
 - c) Considerarla nelle scelte di trasformazione territoriale come elemento irrinunciabile per il paesaggio urbano;
 - d) Mantenerla quanto più possibile integra;
 - e) Incrementarla nel rispetto delle specie che caratterizzano il contesto locale siano esse autoctone o naturalizzate;
 - f) Curarla con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili.

TITOLO II : Norme Generali

Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a protezione della vegetazione avente un uso ornamentale, delle aree a verde pubblico, di uso pubblico, a verde privato e delle aree di interesse ambientale presenti entro i confini comunali, in attuazione ed integrazione alle Norme di Attuazione del vigente PRG.

A tale scopo si definisce:

1.1 Verde pubblico:

a) tutte le seguenti aree pubbliche o di uso pubblico:

1.	Giardini e parchi urbani	
2.	Verde in prossimità dei corsi d'acqua	
3.	Aree protette (ZPS, SIC, ecc)	
4.	Alberi di pregio	
5.	Verde sportivo	
6.	Verde complementare alla viabilità	6.1 rotatorie
		6.2 aiuole
		6.3 bordi stradali
7.	alberate stradali	
8.	verde cimiteriale	
9.	verde all'interno dei plessi scolastici	
10.	sentieri e percorsi d'interesse storico-naturalistico	

1.2 Verde privato:

a) Tutti i parchi, giardini, aree verdi, aiuole, arbusti, siepi, singole alberature, filari e superfici alberate di proprietà privata, inclusi nel territorio comunale.

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA ALBERO A PIENO SVILUPPO
Alberi di I° grandezza	>20 metri
Alberi di II° grandezza	10- 20 metri
Alberi di III° grandezza	< 10 metri

2. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali effettuati dall'Amministrazione comunale stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi e previo parere dell'Ufficio Ambiente o di un tecnico da esso incaricato.

Art. 2 – Oggetto di salvaguardia

1. Sono oggetto di salvaguardia, tutela e protezione:
 - a) le aree, i parchi e giardini riconosciuti quali beni culturali e ambientali ai sensi delle Leggi nazionali e regionali;
 - b) le piante appartenenti alle consociazioni di pregio, elencate in quanto tali nei censimenti della vegetazione effettuati dalla Regione Emilia Romagna;
 - c) le piante riconosciute di pregio a livello comunale, così come indicato negli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riguardo all'art. 104 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG confermato con questo regolamento;
 - d) le piante aventi circonferenza del tronco superiore a 79 cm ($\varnothing > 25$ cm), misurata ad una altezza di 100 cm dal suolo;
 - e) le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta una circonferenza superiore a 63 cm. ($\varnothing > 20$ cm) o se la somma delle circonferenze dei vari fusti è superiore a 100 cm, misurate ad un'altezza di 100 cm dal suolo;
 - f) le piante poste in sostituzione di alberi abbattuti o ad impianti di rimboschimento, anche se non rientranti nelle casistiche elencate ai punti precedenti;
 - g) I macchioni arbustivi, i tutori vivi delle piantate della vite, le siepi naturali riconosciute a livello comunale, per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà;
 - h) le aree utilizzate a verde pubblico, i parchi urbani attrezzati, le aree verdi private di pregio, le banchine stradali alberate, i maceri.
2. Non sono oggetto di protezione ai sensi del presente regolamento:
 - le colture agrarie e forestali;
 - le piante presenti in impianti di origine artificiale, ordinate in una o più file parallele in pieno campo, finalizzate alla produzione agricola (frutticola, vivaistica o di legno);
 - gli orti domestici, le piante presenti negli orti botanici, nei vivai e nei centri di giardinaggio, la vegetazione di proprietà di istituzioni scientifiche legalmente riconosciute che svolgano documentata attività di ricerca in campo vegetale, agronomico e di conservazione e studio della flora;
 - la vegetazione appartenenti alle specie da considerarsi infestanti come l'ailanto (*Ailanthus altissima*) ed i soggetti spontaneizzati di falsa acacia (*Robinia pseudoacacia*), oltre agli esemplari femminili di pioppo nero (*Populus nigra*).
 - la vegetazione per la quale sono state stabilite forme di protezione specifiche mediante leggi o disposizioni aventi norme più restrittive rispetto a quelle contenute nel presente regolamento.

Art. 3 – Regolamentazione degli abbattimenti

1. L'abbattimento di piante oggetto di salvaguardia ai sensi del precedente art. 2 comma 1, è consentito solo in caso particolari, come sotto specificato, ed in casi in cui è necessario tutelare la pubblica utilità e l'eliminazione di pericolo per cose e persone.
2. L'abbattimento di alberi o arbusti oggetto di salvaguardia, ai sensi del precedente art. 2 comma 1, può essere autorizzato solo in caso di:
 - a) morte dell'albero;
 - b) stretta necessità;
 - c) straordinarietà.

a) Morte dell'albero

L'abbattimento di alberi o arbusti morti deve avvenire previa comunicazione, corredata di

relativa planimetria, documentazione fotografica e presentazione di perizia sottoscritta da tecnico abilitato del settore agroforestale (*Perito Agrario, Agrotecnico, Dr. Agronomo, Dr. Forestale*) o dal tecnico comunale del servizio ambiente. Il Comune potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare eventuali cause dolose della morte dell'albero, che, qualora siano accertate, determineranno le procedure sanzionatorie per l'abbattimento senza autorizzazione.

Il Comune, inoltre, potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare eventuali difformità rispetto alla documentazione ricevuta. Qualora sia accertata l'insussistenza della morte fisiologica dell'albero, saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione

b) Stretta necessità

Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica delle persone o delle cose. In tal caso, il proprietario potrà procedere all'abbattimento, previa presentazione al Servizio Comunale competente di specifica perizia sottoscritta da un tecnico abilitato del settore agroforestale (*Perito Agrario, Agrotecnico, Dr. Agronomo, Dr. Forestale*) o dal tecnico comunale del servizio ambiente.

Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà comunque eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto. Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di necessità saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

c) Straordinarietà

La straordinarietà si ravvisa quando:

- c.1 gli alberi o gli arbusti presentino gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza;
- c.2 gli alberi o gli arbusti presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
- c.3 gli alberi o gli arbusti provochino danni a strutture od opere esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta;
- c.4 gli alberi o gli arbusti presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
- c.5 l'abbattimento sia ordinato da una sentenza giudiziaria, da allegare all'istanza;
- c.6 gli alberi o gli arbusti siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un'area verde che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa;
- c.7 gli alberi o gli arbusti rendano difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia pubblica, la realizzazione di un piano particolareggiato o di opere edili private o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie.

La situazione di fatto che determina la straordinarietà dell'abbattimento dovrà essere illustrata in una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato del settore agroforestale (*Perito Agrario, Agrotecnico, Dr. Agronomo, Dr. Forestale*) o dal tecnico comunale del servizio ambiente, ove dovrà essere evidente l'attenzione prestata affinché la soluzione progettuale proposta riduca il più possibile gli interventi di abbattimento della vegetazione esistente.

Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto.

Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di necessità saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

3. Per l'abbattimento di piante ad alto fusto, non comprese fra quelle elencate al precedente art. 2, occorre presentare 30 giorni prima dell'abbattimento una comunicazione al Servizio Ambiente, trascorsi i quali senza alcun tipo di riscontro si può procedere all'abbattimento.

Art. 4 – procedure per l'abbattimento

1. Chi intende abbattere piante, salvo quelle elencate all'art. 2 comma 2, deve inoltrare domanda di autorizzazione, al Servizio competente, specificando le caratteristiche delle piante stesse e le ragioni dell'intervento.

2. All'istanza dovrà essere allegata una planimetria con indicazione delle essenze arboree, una documentazione fotografica e una perizia sottoscritta dal tecnico comunale del servizio ambiente.

3. L'Ufficio competente provvederà, a seguito di istruttoria, a rilasciare l'autorizzazione, o comunicare il diniego motivato della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

4. Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa od eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto.

5. Tale richiesta o l'eventuale sopralluogo sospenderà il termine sopra indicato, che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione.

6. La mancata risposta dell'Amministrazione entro 30 giorni, ad eccezione dei casi in cui ricorra l'interruzione o la sospensione dei termini, costituisce autorizzazione implicita, in base alla ricorrenza del principio del silenzio - assenso.

7. Una volta ottenuta l'autorizzazione all'abbattimento il richiedente è tenuto ad eseguire l'abbattimento e la sostituzione, entro 1 anno solare dalla data dell'autorizzazione stessa.

8. A fine lavori l'Amministrazione verificherà la corretta esecuzione del reimpianto sia per ciò che riguarda le tecniche adottate che per la qualità e quantità del materiale vegetale utilizzato e precedentemente definito da apposita specifica.

9. L'abbattimento di piante ad alto fusto o oggetto di salvaguardia tutela e protezione, avvenuto in assenza di domanda di autorizzazione, o altri interventi volti a comprometterne la vita, comportano l'obbligo di sostituzione ai sensi del successivo articolo 5 oltre alle sanzioni previste all'articolo 25 del presente Regolamento

Art. 5 – Obbligo della sostituzione

1. Le piante abbattute dovranno essere sostituite con altre di specie adeguata al sito d'impianto. Sono consigliate ed ammesse le specie autoctone, oltre che le specie da frutto con particolare riferimento ai "frutti antichi" come indicato all'Allegato 1.

2. Qualora la sostituzione in loco non sia possibile, o sia sconsigliata, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far mettere a dimora le piante in luoghi indicati dal Comune. Le stesse indicazioni valgono per le siepi.

3. Qualora anche la messa a dimora nei luoghi indicati dal Comune non sia possibile o sia ritenuta non opportuna, la sostituzione potrà essere monetizzata applicando il criterio del "valore ornamentale" descritto all' *Allegato 6* e le somme percepite sono destinate dall'Amministrazione Comunale ad interventi per il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

~~**4.** Le specie sostitutive non devono appartenere alle specie sconsigliate indicate nelle tabelle di cui~~

Art. 6 – Interventi manutentivi e cura sugli esemplari tutelati

1. La potatura

La potatura è un intervento che, nelle piante ornamentali correttamente impiantate, riveste un carattere straordinario. Un albero correttamente impiantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche o di situazioni particolari (quali, a titolo esemplificativo, l'essere posizionato in prossimità di strade od edifici) non necessita, di norma, di tale intervento.

Qualora si ravvisi la necessità di effettuare la potatura, questa è da eseguire a regola d'arte da ditte specifiche del settore, secondo le corrette tecniche arboricole ed in relazione alle specifiche esigenze del caso, mantenendo, per quanto possibile, il naturale portamento di ogni esemplare arboreo.

Per potatura a regola d'arte si intende quella definita "potatura a tutta cima" tramite tagli di ritorno che interessino branche e rami aventi, di norma, un diametro non superiore a 10 cm. (*vedere esempi in Allegato 3*).

I periodi di potatura consigliati sono i seguenti:

- Dalla fine di novembre a marzo, durante il massimo riposo vegetativo della pianta, per la potatura secca delle latifoglie a foglia caduca e persistente. E' possibile eseguire interventi di potatura verde, nel periodo estivo, con tagli di piccole dimensioni.
- Il periodo tardo invernale per le latifoglie sempreverdi sensibili alle basse temperature.
- Il periodo tardo invernale, durante il riposo vegetativo, per le conifere.
- Tutto l'anno per gli interventi di rimonda del secco, su branche e rami morti, e per gli interventi cesori su siepi o arbusti a forma obbligata.

2. La recisione di radici

La recisione di radici con diametro maggiore di 2 cm deve essere eseguita con tagli netti (*vedere esempi in Allegato 4*).

E' consigliata la disinfezione degli strumenti di taglio, almeno all'inizio e al termine degli interventi, mediante l'uso di soluzioni di sali quaternari di ammonio al 1-2% o di ipoclorito di sodio al 2-3%.

E' consigliata la disinfezione delle superfici di taglio aventi un diametro maggiore di 2 cm sulle radici, usando appropriate quantità di agrofarmaci rameici formulati in sospensione acquosa

concentrata.

3. Interventi vietati

Sono vietati i seguenti interventi:

a. la capitozzatura, soltanto degli esemplari arborei oggetto di salvaguardia ai sensi del precedente art. 2 comma 1, poiché tale tipologia di intervento modifica negativamente il quadro morfofisiologico delle piante, con conseguenze sia sullo stato fitosanitario sia fitostatico degli individui. La capitozzatura danneggia infatti gravemente e irrimediabilmente gli alberi, in quanto favorisce l'insorgenza di patologie del legno, può rendere più instabile e pericolosa la pianta, accorcia solitamente la vita dell'albero e ne snatura la forma della chioma.

La capitozzatura può essere autorizzate solo in casi particolari e con le medesime procedure

descritte al precedente art. 4, quali ad esempio la costituzione o il mantenimento di forme obbligate o per il mantenimento di alberature le cui chiome siano già state alterate in precedenza mediante questa tipologia di intervento.

b. la recisione a strappo delle radici e la lesione delle stesse con ferite laceranti, al fine di evitare l'insorgenza e la successiva propagazione di patologie radicali. Si invita a prestare particolare attenzione durante l'esecuzione di nuove pavimentazioni, momento in cui spesso si danneggiano le radici con conseguenze importanti sullo stato vegetativo della pianta.

c. L'uso di attrezzi meccanici rotanti (sfrangitori) per potare alberi, cespugli e siepi, in quanto producono lesioni fortemente lacerate, sfilacciamenti, tagli multipli nei fusti che favoriscono la propagazione di fitopatogeni da ferita.

d. Il taglio di rami di diametro superiore a 10 cm.. Sono ammessi interventi di potatura su rami di diametro superiore a 10 cm o in epoche non ottimali, purché eseguiti con tecniche appropriate o in caso di grave ed imminente situazione di pericolo.

4. L'esecuzione di interventi manutentivi vietati dal presente regolamento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 25 del presente Regolamento.

Art. 7 – Tutela dell'area di pertinenza delle alberature esistenti

1. Per area di pertinenza delle alberature, sia relativamente alle radici sia allo spazio aereo, si intende l'area della circonferenza ideale tracciata sul terreno, avente come centro il punto centrale del tronco dell'albero e come raggio il segmento fino alla proiezione sul terreno dei margini esterni della chioma a raggiunta maturità (*esempio in Allegato 5*).
2. Tale area rappresenta la superficie necessaria a garantire la vita delle piante in condizioni soddisfacenti.
3. Nell'area di pertinenza è vietato costruire opere che rendano completamente impermeabile il terreno. Per i piccoli interventi, quali, a titolo esemplificativo, la posa di cordolature, la posa di basamenti per panchine, eccetera, è possibile derogare fino alla distanza minima dalla base del tronco di 2 metri, ad eccezione delle alberature tutelate.
4. Le aree di pertinenza, potranno essere interessate dalla posa di pavimentazioni superficiali permeabili fino alla distanza minima dalla base del tronco di 1 metro di raggio. Tali pavimentazioni non dovranno alterare lo strato superficiale del terreno, né arrecare danno alla pianta.
5. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 25 del presente Regolamento.

Art. 8 – Divieto di danneggiamento

1. E' vietato il danneggiamento a qualsiasi titolo degli alberi o arbusti di cui al precedente art. 2 comma 1.
2. Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste da norme di Legge, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi il danneggiamento delle piante.
3. In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) depositare o versare nelle aree di pertinenza delle alberature sali, oli minerali, acidi, basi, vernici e altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo, nonché sostanze;

fitotossiche, ad eccezione della distribuzione di sali antigelivi per motivi di sicurezza pubblica;

- b) rendere impermeabili con pavimentazioni le aree di pertinenza delle alberature;
- c) realizzare scarichi o discariche, non autorizzati, nelle aree di pertinenza delle alberature (comportamento sanzionato dagli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale);
- d) effettuare ricarichi di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante nelle aree di pertinenza delle piante;
- e) servirsi di aree a bosco, a parco e comunque di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali ed artigianali in genere, ad eccezione dei casi in cui siano già state rilasciate specifiche autorizzazioni;
- f) effettuare scavi di qualsiasi natura e, in particolare, per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata, quali tubazioni per gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, e reti fognarie, che compromettano seriamente gli apparati radicali, ad eccezione dei casi in cui siano già state rilasciate specifiche autorizzazioni;
- g) affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili, qualora tale comportamento provochi danni alle piante.

4. L'aver provocato danneggiamenti alle piante o l'aver tenuto uno dei comportamenti sopra specificati, costituisce atto vietato soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 25. Nel caso il comportamento vietato abbia compromesso la vita della pianta, costituisce abbattimento non autorizzato della stessa, con applicazione della specifica sanzione.

5. Chiunque provochi il danneggiamento di piante di proprietà comunale è tenuto a risarcire l'Amministrazione Comunale, con il pagamento di una somma pari al valore ornamentale delle stesse, secondo i parametri fissati nell'Allegato 6.

Art. 9 – Norme per gli interventi edilizi e per la difesa delle piante in area di cantiere

1. Ogni progetto edilizio di iniziativa pubblica o privata, che preveda modificazioni di un'area verde esistente, deve contenere uno o più elaborati redatti da un tecnico abilitato e competente da cui emergano chiaramente la tipologia delle aree a verde, quali, a titolo esemplificativo, prato, zone alberate o con arbusti e siepi, zone con arredi, corsi d'acqua, le alberature da mettere a dimora, con indicazione del genere e della specie botanica e le opere di arredo previste.

2. Per ogni intervento che insiste su un'area verde esistente, è necessaria la presentazione dei

seguenti documenti:

- elaborato cartografico e fotografico di rilievo del verde esistente, corredato delle caratteristiche botaniche e fitosanitarie delle alberature eseguite da tecnici competenti;
- elaborato cartografico di progetto nel quale sia evidenziata l'intenzione di salvaguardare il più possibile il verde esistente e, nel caso di giardini storici, sia esposta una corretta ricostruzione filologica degli assetti;
- elaborato cartografico di sovrapposizione del verde esistente e di progetto, con l'indicazione di piante, arbusti e siepi da conservare e di quelle da abbattere.

3. Nell'eventualità di un riassetto che preveda l'abbattimento di alberature esistenti, il comune potrà autorizzare l'abbattimento contestualmente al rilascio del permesso di costruire.

4. Le difformità riscontrate tra progetto e lavori eseguiti sono soggette alla sanzione amministrativa

prevista dall'articolo 25 del presente Regolamento.

5. Gli interventi edilizi e, in particolare, quelli che interessano il sottosuolo, dovranno essere realizzati nel rispetto delle alberature, degli arbusti e delle siepi di pregio esistenti, di cui è previsto il mantenimento avendo particolare cura di non danneggiarne gli apparati radicali (*vedere Allegato 4*).
6. Negli insediamenti di una certa dimensione, sia agricoli, quali ad esempio allevamenti zootecnici, bacini di stoccaggio per liquami, che industriali, artigianali e commerciali, come ad esempio stabilimenti e capannoni, si dovrà prevedere una consistente vegetazione perimetrale, al fine di creare una barriera verde capace di mitigare gli impatti sull'ambiente e scegliere specie arboree e arbustive che abbiano peculiari proprietà ad abbattere inquinanti, produrre ossigeno e attutire i rumori, favorendo le specie autoctone.
7. Gli interventi edilizi devono essere eseguiti con modalità atte a salvaguardare il verde esistente, proteggendo gli alberi, gli arbusti e le siepi da conservare, con adeguate protezioni, atte ad evitare urti e contatti con i mezzi.
8. Gli impianti di riscaldamento del cantiere dovranno essere realizzati ad una distanza minima di 5 m dalla chioma degli alberi e dei cespugli.
9. Nel caso in cui sia necessario alzare il livello del suolo in prossimità di un albero, bisognerà salvaguardare il colletto e l'orizzonte radicale dell'albero, facendo uso di materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es: griglie, ghiaia, pietrisco...) fino al livello finale della eventuale ricarica.
10. Il Comune agevola tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni.

Art. 10 – Difesa fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente in materia (decreto legislativo 19/08/2005, n. 214), prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali, che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2. È obbligatoria la lotta contro i patogeni, indicati dal decreto legislativo 19/08/2005, n. 214. I proprietari, i gestori ed i conduttori dei terreni (agricoli e non) in cui si trovano piante colpite da tali patogeni, devono comunicarne immediatamente la presenza al Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna, ovvero al Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia. Quest'ultimo stabilirà, previo sopralluogo, le modalità di intervento più idonee.
3. Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
 - la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
 - la difesa delle piante da danneggiamenti;
 - l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;

- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

4. La predisposizione di piani di difesa integrata nel verde pubblico prevede, prioritariamente, interventi preventivi di natura agronomica e applicazioni di interventi di controllo biologico. L'utilizzo di prodotti fitosanitari deve essere considerato un'eccezionalità, limitato a casi di infezioni o infestazioni ritenute pericolose e non controllabili con altre metodologie come previsto dal decreto legislativo 19/08/2005, n. 214. I trattamenti chimici rappresentano un fattore di selezione che può portare alla comparsa di ceppi resistenti, alla distruzione della fauna utile, all'inquinamento e all'alterazione delle biocenosi.

Nella sua concezione più classica il controllo biologico consiste nella conservazione, potenziamento ed utilizzo degli antagonisti naturali esistenti nell'ambiente, con l'obiettivo di controllare i parassiti al fine di mantenerli al di sotto delle soglie di danno. Può essere applicata attraverso due linee di azione fondamentali :

- Protezione e potenziamento degli antagonisti presenti in natura;
- Introduzione nell'ambiente di agenti biotici che, inserendosi nell'ecosistema, ne divengono forza regolatrice di controllo.

Il controllo naturale può essere realizzato, sfruttando l'utilizzo di piante che consentono la moltiplicazione, l'alimentazione o il rifugio di insetti utili, attraverso siepi e strisce di erbe non falciate. Si incentiva la presenza di insetti predatori e parassiti idi nell'ambiente favorendone il passaggio verso le piante ornamentali infestate.

Le siepi contribuiscono all'aumento della biodiversità e rappresentano importanti corridoi di spostamento per gli insetti utili, mettendo in comunicazione parchi e giardini anche molto distanti tra loro. Anche il posizionamento di cassette di legno ad hoc, con vari tipi di strutture all'interno, che fungono da rifugi artificiali per insetti ("bug hotel") può essere utile per favorire l'insediamento di molte specie di insetti nelle aree verdi pubbliche.

Anche le piante erbacee spontanee, se non sono sottoposte a tagli molto frequenti, svolgono un ruolo importante nel contenimento di alcuni insetti dannosi al verde urbano. Per le loro particolari strutture vegetative o fiorali, possono fungere da veri e propri siti di svernamento oppure da rifugi temporanei per svariate specie di insetti utili.

5. **Monitoraggio dei parassiti :**

Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante, e stimarne il rischio di danno, dovranno essere effettuati frequenti monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario, secondo le seguenti modalità:

- **Afidi e Psille.** I rilievi visivi vanno eseguiti sulla chioma durante il periodo vegetativo e sono rivolti all'individuazione delle colonie. Nel corso dei controlli va verificata la presenza di nemici naturali (in particolare Coccinellidi, Crisopidi, Sirfidi e Antocoridi).
- **Cocciniglie.** I rilievi visivi vanno eseguiti in due periodi dell'anno:
 - durante il periodo vegetativo, al fine di individuare le forme giovanili su foglie, rami e tronchi e i sintomi attribuibili al loro attacco (crescita stentata, disseccamenti generalizzati);
 - durante l'inverno, per individuare le forme svernanti sugli organi legnosi.
- **Metcalfa (Metcalfa pruinoso).** A partire dal mese di maggio, va controllata la vegetazione delle piante particolarmente infestate negli anni precedenti.
- **Lepidotteri defogliatori.** I controlli hanno lo scopo di individuare le giovani larve e vanno

condotti in particolare sulle piante maggiormente attaccate negli anni precedenti. E' inoltre consigliabile il monitoraggio degli adulti attraverso l'impiego di trappole a feromoni. Le trappole vanno installate, in posizione medio-alta, prima dell'inizio del volo degli adulti.

- **Ifantria americana (Hyphantria cunea)**. I rilievi vanno eseguiti ai primi di giugno e alla fine di luglio, verificando l'eventuale presenza dei caratteristici nidi sericei sulle foglie più giovani, soprattutto di gelso e acero negundo.
- **Limantria (Lymantria dispar)**. I controlli vanno effettuati in maggio, sulla vegetazione di querce e altre latifoglie.
- **Processionaria del pino, Traumatocampa = (Thaumetopoea) pityocampa**. I rilievi vanno effettuati a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo. Ulteriori controlli devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi entro i quali svernano le larve. Va ricordato che le larve di Processionaria sono molto pericolose per l'uomo, in quanto sono provviste di peli urticanti che, liberati nell'ambiente, possono provocare gravi irritazioni.
- **Cameraria dell'Ippocastano (Cameraria ohridella)**. E' consigliabile il monitoraggio degli adulti attraverso l'impiego di trappole a feromoni. Le trappole vanno installate nella parte bassa della chioma all'inizio della primavera (fine marzo - inizio aprile). A partire da aprile - maggio va accertata la presenza delle mine larvali, facilmente riconoscibili osservando le foglie in controluce.
- **Lepidotteri xilofagi: Rodilegno rosso (Cossus cossus), Rodilegno giallo (Zeuzera pyrina)**. Sono disponibili sul mercato trappole a feromoni che permettono il monitoraggio e la cattura di massa degli adulti. Nelle aree infestate, le trappole vanno posizionate dall'inizio di maggio alla fine di settembre. La stessa trappola può essere innescata con i feromoni di entrambe le specie, avendo cura di collocarla nella parte alta della chioma e di sostituire periodicamente gli erogatori.

Verificare la presenza di larve, evidenziata da fori con fuoriuscita di rosura nel colletto, nella parte inferiore del tronco e nei rami.

- **Coleotteri xilofagi**. Su tronco e rami infestati controllare la presenza di fori di sfarfallamento degli adulti che, a seconda della specie, possono misurare da poco più di un millimetro ad oltre un centimetro di diametro. In molti casi, la presenza di larve o adulti all'interno delle piante è evidenziata dalla fuoriuscita di rosura dai fori.
- **Ragnetto rosso (Tetranychus urticae)**. I rilievi visivi vanno eseguiti sulle foglie, in particolare sulla pagina inferiore, durante il periodo vegetativo, soprattutto in estate.
- **Cancro colorato del platano**. Dovranno essere controllati in via prioritaria i platani di proprietà pubblica, posti lungo strade comunali, provinciali e statali utilizzando, ogni qualvolta si prelevino campioni, la scheda predisposta dal Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di focolai accertati della malattia, i controlli dovranno essere effettuati 2 volte all'anno: in maggio- giugno e in novembre-dicembre, specialmente sul tronco.
- **Cancri corticali e rameali**. I controlli sulle parti legnose vanno effettuati in autunno, su piante ove è stata accertata la presenza della malattia, in particolare modo su siepi di lauroceraso.
- **Oidio o mal bianco**. I controlli vanno effettuati da maggio fino ad agosto-settembre su tutte le parti verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, maonia, evonimo.

6. Per controllare i nemici delle piante in maniera naturale, è molto utile inoltre favorire la

presenza di uccelli. La loro attività deve essere quindi salvaguardata e potenziata poiché contribuisce a combattere in modo naturale gli insetti dannosi alle piante che abbelliscono parchi e giardini. La collocazione di nidi artificiali sugli alberi di maggiori dimensioni contribuisce a favorire l'insediamento stabile di consistenti popolazioni di uccelli che normalmente non trovano, nei giardini urbani, idonei siti di riproduzione. I nidi artificiali vanno collocato nel periodo autunno-invernale, ad un'altezza di almeno 3-4 metri da terra. Il foro d'ingresso va orientato al riparo dall'insolazione diretta, dagli agenti atmosferici (piogge e venti dominanti) e dalle correnti d'aria.

7. Non si possono eseguire trattamenti durante la fioritura delle piante, in base alla L.R. n° 35/1988 integrata con il decreto del Presidente della Giunta Regionale n°130 del 4/03/19991. Questo recita : decreta di vietare i trattamenti con insetticidi, acaricidi e con altri presidi sanitari tossici per le api sulle colture ortofrutticole, viticole, sementiere, floricole e ornamentali, durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi (con l'esclusione dei trattamenti con fungicidi non tossici per le api).
8. Il trattamento chimico è consentito soltanto qualora altri mezzi di lotta si siano rivelati inefficaci. In tal caso, si dovranno utilizzare prodotti a minor impatto ambientale, non dannosi per l'uomo, gli animali e l'ambiente, nelle dosi, nei tempi e con le modalità di distribuzione più idonee.

Per tale finalità si prevedono le seguenti misure :

- Sostituzione dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva, in Categoria 1° e 1B, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;
 - Sostituzione e/o eliminazione, entro 3 anni, dei prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1, SPe2, SPe3 e SPe4, o classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R45, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
9. In ambiente urbano, nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi (meccanici, fisici, biologici)

riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente.

È vietato l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (aree prossime a parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi di scuole e centri diurni per l'infanzia, aree giochi per bambini, nelle vicinanze di strutture sanitarie e istituti di cura, sentieri natura, percorsi salute, aree di sosta e piste ciclabili) di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68 ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni.

In caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio : da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n.65/2003 e successive modificazioni, o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embrionofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più

restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri.

10. Nel caso in cui, all'interno del territorio comunale, si verificasse un forte e rilevante attacco di insetti fastidiosi (ad es: infanzia o altri), tale da causare significativi problemi a persone e piante, il Servizio competente del Comune dovrà comunicare le modalità d'intervento e le disposizioni cui attenersi.

Art. 11 – Scelta delle specie botaniche nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Le piante dovranno essere messe a dimora a regola d'arte e possedere requisiti standard minimi di salute, in modo tale da assicurare la massima garanzia di attecchimento e garantire le condizioni ideali di sviluppo.

2. La scelta delle specie botaniche deve avvenire tenendo conto del luogo e della natura del terreno interessato, degli aspetti naturali, paesaggistici, ambientali e culturali del territorio in generale (*vedere Allegato 1*) e si dovranno privilegiare le essenze arboree o arbustive indicate all'articolo 89 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente.

3. Dovranno essere così rispettati i seguenti criteri:

- Per interventi di rinaturalizzazione: è consentita solo la messa a dimora di alberi ed arbusti di specie autoctone. Tali interventi riguardano rimboschimenti, siepi di campagna e macchioni arbustivi, necessari a ricostruire l'equilibrio dell'ecosistema naturale originale.
- Per interventi in zona agricola: è prevista la messa a dimora di alberi ed arbusti di specie autoctone, facendo particolare attenzione alle aree protette limitrofe, al fine di conservare e migliorare la biodiversità naturale.
- Per interventi nelle zone urbane: si consiglia l'uso prevalente di latifoglie decidue, privilegiando le specie botaniche indicate nelle tabelle di cui all' Allegato 1. Gli interventi all'interno dell'area urbana, anche se fortemente artificiale ed antropizzata, devono mirare comunque ad un miglioramento ambientale.

Interventi sconsigliati: è ritenuta inopportuna la messa a dimora delle piante indicate nelle tabelle di cui all'Allegato 2, in quanto le stesse sono spesso considerate infestanti e in contrasto con lo sviluppo della vegetazione autoctona.

4. Gli interventi da effettuarsi in luoghi come cimiteri, parchi e giardini storici, non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, laddove adeguatamente motivati e documentati da valide ragioni storiche e culturali sviluppo della vegetazione autoctona.

5. Gli interventi da effettuarsi in luoghi come cimiteri, parchi e giardini storici, non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, laddove adeguatamente motivati e documentati da valide ragioni storiche e culturali.

Art. 12 – Distanze minime nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. In tutto il territorio comunale, per le distanze minime da rispettare nella messa a dimora di alberi e siepi in prossimità di confini, strade, ferrovie e corsi d'acqua, si applica il codice civile, il codice della strada, ed il vigente PRG, salvo che per la messa a dimora di piante di I° grandezza per le quali si consiglia una distanza minima dai confini di ml. 6,00.

Art. 13 – Ambito di applicazione e destinatari

1. Al fine di valorizzare la fruizione del verde, ridurre i costi di manutenzione, i nuovi progetti di parchi giardini e aree verde pubblico, sia che il progetto sia a carico dell'Ente che a carico dei privati devono essere redatti sulla base delle seguenti indicazioni:

a) Per parchi e giardini di nuova progettazione, le attrezzature da prevedere sono le seguenti:

a.1) attrezzature per sosta, gioco, ristoro e ricovero, ogni 3000 mq:

- n°2 panchine;
- n°3 cestini porta - rifiuti;
- n° 1 posti - biciclette (che permetta di assicurare il telaio della bicicletta alla struttura);
- n°1 tavolo con panche;
- n°1 distributore palette cani con gettoniera;

a.2) attrezzature per la qualificazione naturalistica:

- n°1 nido artificiale per uccelli almeno ogni 3000 mq;
- n°1 nido per pipistrelli ogni 3000 mq;
- n° 1 tronco (risultante da alberature abbattute) di almeno 60 cm di diametro ogni 10.000 mq

a.3) Inoltre, in relazione anche alle caratteristiche generali del Parco o Giardino, sono consigliabili le seguenti dotazioni:

- n° 1 stagno di almeno 100 mq (o zona umida di equivalente superficie) ogni 20.000 mq;
- n.°1 fontanella per superfici complessive superiori a 3.000 mq;
- per le aree verdi di dimensioni superiori a 10.000 mq. occorre prevedere un sistema di irrigazione;
- ferma restando la condizione di cui sopra, per le aree verdi di dimensioni superiori a 10.000 mq. il numero delle fontanelle sarà fissato, di volta in volta su parere del Servizio Ambiente, sulla base della dimensione e/o della morfologia dell'area.

Il Servizio Ambiente si riserva la facoltà di applicare standard differenti a quelli indicati in ragione delle caratteristiche ambientali, morfologiche e logistiche dell'area interessata dall'intervento.

b) indicazioni generali per il verde nei parcheggi:

Nella progettazione dei parcheggi, si dovranno prevedere aiuole adeguate alla dimensione che l'albero raggiungerà al suo massimo sviluppo (*Esempi in Allegato 7*) in osservanza ai disposti del precedente art. 7. La dotazione minima della alberature prevista è di:

- n. 1 albero di I° o II° grandezza ogni 6 posti auto ;
- oppure 1 albero di III° grandezza ogni 3 posti auto .

Le specie dovranno essere scelte in base al loro impatto sulla qualità dell'aria e in numero tale da permettere un corretto scambio di ossigeno e l'assorbimento di sostanze inquinanti. Dovranno essere favorite specie autoctone, tenendo conto dell'integrazione delle stesse nel paesaggio circostante.

E' consigliata l'installazione di n. 1 cestino portarifiuti ogni 500 mq di superficie di parcheggio ovvero ogni 40 posti auto.

c) indicazione per viali alberati:

Nel caso di nuovi filari in zone urbane esistenti, si prescrivono i seguenti parametri dimensionali:

- forma e dimensioni delle aree permeabili di impianto: si privilegia la messa a dimora su aiuola continua non pavimentata larga almeno 2,00 m per alberi di I° e II° grandezza e 1,00 m per gli alberi di III° grandezza, fatto

salvo casi particolari nei quali il sesto d'impianto esistente non consenta il rispetto di tali dimensioni.

- per le piante isolate la superficie minima dell'aiuola, varia in relazione alla grandezza dell'albero secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.
- interassi tra gli alberi: per gli alberi di I° grandezza preferibilmente non inferiore a 10 – 12 m, per gli alberi di II° grandezza preferibilmente non inferiori a 8 m, per alberi III° grandezza preferibilmente non inferiori a 4 m;
- distanze da edifici: per gli alberi di I° grandezza preferibilmente non inferiori a 7m, per gli alberi di II° e III° grandezza preferibilmente non inferiori a 5 m, fatte ovviamente salve le distanze minime definite dal codice civile per le distanze dai confini.

d) percorsi ciclabili e pedonali

Per i percorsi pedonali e ciclabili di nuova progettazione, le attrezzature sono le seguenti dotazione :

- n. 1 panchine ogni 500 m;
- n. 1 cestini porta-rifiuti ogni 500 m;
- n. 1 posto porta-biciclette ogni 1000 m;

Tali attrezzature potranno essere costruite in legno, ferro, plastica preferibilmente riciclata.

e) verde ai margini stradali

Per quanto riguarda il verde presente ai margini stradali occorre prevedere, quando la larghezza delle fasce a verde è superiore ai metri 4, una fascia a prato di 2-3 m. in prossimità del ciglio stradale in modo da poter essere sfalciata con l'utilizzo della sola barra falciante da automezzo in strada e facilmente pulita dai rifiuti.

Le fasce a verde più lontane di 2 m. dal ciglio stradale debbono essere il più possibile ricoperte da arbusti a crescita libera e piantati fitti in modo da limitare la crescita delle infestanti; le siepi lungo le strade andranno piantate in moduli monospecifici di 20-30 m di lunghezza e separati tra loro da uno spazio non arbustato di 10 m circa. Le siepi potranno anche essere arborate con alberi di III grandezza quando la distanza dal ciglio stradale lo consente.

f) rotatorie

La rotatoria è un tipo di intersezione a raso (cioè senza cavalcavia) fra due o più strade. Assolve alla funzione di moderazione e snellimento del traffico. L'incrocio fra le strade è sostituito da un anello stradale a senso unico che si sviluppa intorno ad uno spartitraffico di forma più o meno circolare. I flussi di traffico lo percorrono in senso antiorario.

Il verde delle rotatorie, al fine di ridurre la manutenzione e migliorare l'ambiente urbano, andrà realizzato prevalentemente con fasce concentriche di arbusti a crescita libera e piantati fitti in modo da limitare la crescita delle infestanti; verso il ciglio stradale verranno collocati gli arbusti più piccoli (esempio: Lavanda) e verso il centro della rotonda gli arbusti a crescita maggiore privilegiando le specie resistenti al secco. Verso il centro dell'aiuola potranno anche essere collocati alberi di III grandezza se le dimensioni della rotonda lo consentono.

L'eventuale inserimento di una fascia a prato deve tener conto di un facile accesso per lo sfalcio da effettuarsi dall'interno della rotatoria.

Eventuali sponsorizzazioni potranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale con richieste specifiche.

g) “Isole” verdi tra gli assi stradali

Queste aree non frequentate dal pubblico, quando di dimensioni appropriate, dovranno essere destinate a prevalente funzione ambientale con manutenzione molto ridotta e in prevalenza lasciate a “libera evoluzione”.

Inizialmente può essere previsto l'impianto di specie arboree ed arbustive autoctone che con il tempo provvederanno a disseminare; il perimetro di queste aree deve essere costituito da siepi spinose impenetrabili (esempio: *Rosa canina*.) con buon effetto estetico.

2. Se le opere descritte al precedente comma 1, verranno realizzate da privati, dovrà essere da essi garantita la manutenzione e l'attecchimento delle piante fino a 24 mesi dalla messa in posa, prima della presa in carico dell'area da parte del Comune. Il periodo della messa a dimora, da cui avranno inizio i 24 mesi di garanzia, dovrà essere preventivamente comunicato al Servizio Ambiente con apposita nota scritta. La presente prescrizione potrà essere modificata solo in seguito ad accordi specifici con l'Amministrazione Comunale all'interno delle convenzioni urbanistiche.

Le zone a verde, per essere prese in carico dall'Amministrazione Comunale, devono essere realizzate secondo i principi del presente Regolamento.

Non potranno essere prese in carico le opere a verde realizzate in difformità dagli elaborati di progetto approvati o di cui non è stata curata la manutenzione con particolare riguardo all'attecchimento delle alberate.

Art. 14 – Comportamenti vietati nelle aree a verde pubblico

Nelle aree adibite a verde pubblico sono vietati i seguenti comportamenti:

- a) scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde;
- b) collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante;
- c) addestrare cani.

Le sanzioni per la mancata osservanza dei divieti sopra riportati sono indicate nell'articolo 25 del presente Regolamento.

Sono altresì vietati anche i seguenti comportamenti, sanzionati, secondo casi specifici, dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale e dai Regolamenti di Polizia Locale e sulla Tutela ed il Benessere degli Animali:

- accendere fuochi;
- imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne o gli arredi;
- alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso;
- danneggiare o tagliare alberi e arbusti o parti di essi;
- inquinare il terreno, le fontane, i corsi e le raccolte d'acqua, nonché abbandonare rifiuti di qualsiasi genere come sanzionato dagli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 -Testo unico delle norme in materia ambientale;
- danneggiare in qualsiasi modo le strutture, le infrastrutture e le attrezzature esistenti, quali sedili, panchine, giochi per ragazzi, muretti e specchi d'acqua;
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi ;
- tenere incustoditi animali. Nei parchi o giardini i cani devono essere condotti al guinzaglio, salvo che negli spazi eventualmente individuati ed appositamente destinati alla loro attività motoria. Rimane comunque responsabilità dei conduttori, in qualsiasi area ed in qualsiasi fascia oraria, evitare comportamenti aggressivi e molesti da parte degli animali;
- permettere al proprio animale, o ad un animale in propria custodia, di imbrattare i viali, parchi, giardini ed in generale aree pubbliche, al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a provvedere personalmente, con i mezzi opportuni, al mantenimento o al ripristino del decoro e dell'igiene del luogo, così come previsto anche dal Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali (del. C.C. n. 30 del 22/03/2004);
- accedere alle aree di verde pubblico con qualsiasi veicolo a motore.

Art. 15 - Comportamenti ed azioni soggetti ad autorizzazione

1. Nelle aree adibite a verde pubblico, il Comune, previa apposita richiesta dei singoli cittadini, enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, può autorizzare le seguenti attività:

- introdurre veicoli a motore per particolari esigenze;
- organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- installare attrezzature mobili;
- campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;
- accendere fuochi per la preparazione di braci e carbonelle ed accendere petardi e fuochi d'artificio;
- mettere a dimora piante ed introdurre animali selvatici;
- realizzare orti;
- raccogliere semi, frutti ed erbe selvatiche;
- esercitare forme di commercio o altre attività;
- utilizzare immagini delle aree a verde pubblico per scopi pubblicitari;
- affiggere e distribuire avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa;
- entrare a cavallo o introdurre altri animali di grossa taglia;
- sponsorizzazioni: i soggetti privati, siano essi Aziende, Ditte, Esercizi commerciali, Associazioni ecc., possono chiedere all'Amministrazione comunale di sottoscrivere una convenzione in base alla quale si assumono l'onere della progettazione, acquisto e messa a dimora di specie vegetali in suolo pubblico con possibilità di rendere pubblico il proprio intervento.

2. Nel caso in cui le precedenti attività vengano svolte senza autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa di cui all'articolo 25 del presente Regolamento.

TITOLO IV : Norme integrative per le zone a destinazione agricola

Art. 16 – Fossi, canali, corsi d'acqua ed aree incolte

1. È vietato effettuare il diserbo chimico lungo le sponde dei fossi, dei canali, dei maceri, degli argini dei fiumi, è altresì vietato il diserbo chimico delle aree urbane incolte.

Soltanto per le alberature stradali e le piccole aiuole, si potrà intervenire con erbicidi secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

2. È sconsigliato inoltre tombare fossi e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico sanitari o interessati da nuovi attraversamenti stradali nonché degli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

3. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari. I fossi delle strade comunali devono essere mantenuti sfalciati a cura dei frontisti. Nel caso in cui l'acqua ristagni nel fosso per mancata manutenzione e crei danno alla sede stradale, l'Amministrazione potrà intervenire provvedendo direttamente allo sfalcio e addebitando le spese ai frontisti privati per la parte di proprietà.

Art. 17 – Salvaguardia dei maceri e degli specchi d'acqua

1. Sono salvaguardati i maceri e gli specchi d'acqua nonché la vegetazione riparia.
2. E' vietata la chiusura totale e parziale, salvo sussistano motivate ragioni igienico – sanitarie certificate dagli organi competenti, o di pericolo per la pubblica incolumità, che rendano necessario tale intervento, e previa autorizzazione comunale.
3. La chiusura dei maceri e degli specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere autorizzata dal Comune solo ove sia necessaria per un sostanziale miglioramento ambientale, inteso in termini di variabilità biologica (ad esempio una compensazione ambientale attraverso la piantumazione di uguale area a bosco o a filare ecc.).
4. In caso di violazione delle suddette disposizioni, si applica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 25 del presente regolamento.
5. E' vietato scaricare nei maceri e negli specchi d'acqua rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti, così come stabilito dagli articoli 192/2° e 255/1° Decreto Legislativo n. 152 del 2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale.

Art. 18 – Salvaguardia delle siepi, dei macchioni arbustivi e dei tutori vivi delle piante in

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1°, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi il danneggiamento di macchioni arbustivi, delle storiche piantate di particolare pregio e delle siepi naturali riconosciuti a livello comunale di particolare pregio, per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà, riconoscimento che avverrà con apposito specifico e successivo atto deliberativo della Giunta Comunale, susseguente al censimento del patrimonio verde.
2. È consentita la loro manutenzione con interventi atti a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa.
3. L'abbattimento o l'estirpazione di macchioni arbustivi, delle storiche piantate e delle siepi naturali riconosciuti a livello comunale di particolare pregio, per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà potrà essere autorizzata nei casi previsti dall'articolo 3 del presente regolamento, provvedendo alla sostituzione delle piante abbattute con le procedure di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento;
4. Nei casi di abbattimenti o di estirpazioni non autorizzati si applicheranno le sanzioni previste dall'articolo 25 del presente Regolamento, per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva.
5. Si sconsiglia l'utilizzo di trinciaerba, trinciamenti o simili per il contenimento di siepi o di macchioni arbustivi.
6. Gli abbattimenti dei tutori vivi delle piante, compiuti con gli incentivi comunitari, e le realizzazioni future, effettuate secondo le prescrizioni del Piano Agricolo Comunitario, sono esclusi dal presente articolo.

TITOLO V : Disposizioni finali

Art. 19 – Vigilanza

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono:
-- i pubblici ufficiali appartenenti al Servizio che provvede al rilascio delle autorizzazioni in materia; --

gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale;

- ai Carabinieri per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare;
- le Guardie ecologiche volontarie;
- gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

2. Le violazioni amministrative vengono accertate secondo quanto previsto dalla Legge.

Art. 20 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate a seconda della gravità della violazione, come specificato nella tabella di cui all' Allegato 8.

2. Il Dirigente del Corpo di Polizia locale è responsabile del procedimento sanzionatorio amministrativo degli atti elevati dagli operatori del Corpo stesso mentre il responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale è responsabile del procedimento sanzionatorio amministrativo degli atti elevati da altri organi a cui l'Ente ha inteso attribuire tali compiti.

3. In base alla ripartizione di competenze di cui al comma precedente, ogni Responsabile è tenuto a ricevere i verbali di contestazione elevati ed il rapporto dei funzionari che hanno effettuato l'accertamento dell'illecito.

4. Il medesimo Responsabile è tenuto a ricevere gli scritti difensivi e documentali, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge n. 689 del 1981 e a sentire gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, avvalendosi, se del caso, della facoltà di delega ad altro Funzionario del proprio Servizio.

5. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689 del 1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione della violazione.

6. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro il termine sopra indicato, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria da parte dei predetti responsabili, verrà effettuata ai sensi dell'articolo 11 della Legge n. 689 del 1981.

1. Gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e la loro destinazione sarà vincolata ad interventi di riqualificazione del verde pubblico, alla gestione e manutenzione dei giardini pubblici, ad iniziative di rinaturalizzazione e di recupero ambientale, alla formazione e informazione dei cittadini alle problematiche del verde.
2. L'eventuale aggiornamento, in base ai dati ISTAT, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento sarà deliberato con apposito atto.

Art. 21 – Norma finale

1. Il presente Regolamento è stato redatto in accordo con le norme dettate dal Piano Regolatore Generale, le disposizioni di altri Regolamenti Comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

2. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.



Comune di Rio Saliceto

Provincia di Reggio Emilia

Settore III° Assetto ed Uso del Territorio

Allegati

al Regolamento del Verde Pubblico e Privato



ALLEGATO 1)

Alberi CONSIGLIATI di specie autoctone

Nome comune	Nome botanico
Acero campestre	<i>Acer campestre</i>
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i>
Farnia	<i>Quercus robur</i>
Frassino Comune	<i>Fraxinus excelsior</i>
Frassino meridionale	<i>Fraxinus oxycarpa</i>
Gelso bianco	<i>Morus alba</i>
Gelso nero	<i>Morus Nigra</i>
Melo selvatico	<i>Malus sylvestris</i>
Noce	<i>Juglans regia</i>
Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>
Ontano bianco	<i>Alnus incana</i>
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>
Pioppo cipressino	<i>Populus nigra</i>
Pioppo grigio	<i>Populus canescens</i>
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>
Pioppo tremulo	<i>Populus tremula</i>
Salice bianco	<i>Salix alba</i>
Salice da vimini	<i>Salix viminalis</i>
Tiglio nostrale	<i>Tilia Plathyphillos</i>
Tiglio selvatico	<i>Tilia Cordata</i>

ARBUSTI Autoctoni CONSIGLIATI, NON a rischio di Fuoco Batterico

Nome comune	Nome botanico
Vescicaria	<i>Colutea arborescens</i>
Corniolo	<i>Cornus mas</i>
Sanguinella	<i>Cornus sanguinea</i>
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>
Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>
Frangola	<i>Frangula alnus</i>
Olivello spinoso	<i>Hippophae rhamnoides</i>
Luppolo	<i>Humulus lupulus</i>
Ligustro	<i>Ligustrum vulgare</i>
Caprifoglio	<i>Lonicera caprifolium</i>
Melo da siepe	<i>Maclura pomifera</i>
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>
Spino cervino	<i>Rhamnus catharticus</i>
Rosa canina	<i>Rosa canina</i>
Salice grigio	<i>Salix cinerea</i>

Salice da ripa	<i>Salix elaeagnos</i>
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i>
Sambuco	<i>Sambucus nigra</i>
Lantana	<i>Viburnum tinus</i>
Pallon di maggio	<i>Viburnum opulus</i>

Specie arboree e arbustive che favoriscono la moltiplicazione di insetti predatori o parassitoidi utili

Pianta	Insetto utile	Categoria	Fitofagi Controllati
Ciliegio	Adalia 2-punctata	Predatori	Afidi
	Synharmonia conglobata Aphidius matricariae	parassitoide	Afidi
Mirabolano	Adalia 2-punctata	predatore	Afidi
Olmo campestre	Chrysoperla carnea Coccinella 7-punctata Adalia 2-punctata Propylaea 14-punctata Scymnus spp.	predatori	Afidi
Pioppo bianco	Adalia 2-punctata Propylaea 14-punctata Synharmonia conglobata Chrysoperla carnea Orius spp.	Predatori	Afidi Afidi e altri fitofagi Tripidi
Prugnolo	Adalia 2-punctata Propylaea 14-punctata Episyrphus balteatus Chrysoperla carnea Chilocorus 2-pustulatus Orius spp. Aphidius matricariae	Predatori parassitoide	Afidi Afidi e fitofagi Cocciniglie Tripidi Afidi
Sambuco	Aphidius matricariae	parassitoide	Afidi
Salice	Aphidius matricariae	parassitoide	Afidi

Piante erbacee spontanee utili alle coccinelle predatrici di afidi

Nome comune	Nome scientifico
Ortica	Urtica dioica
Stoppione	Cirsium arvense
Farinaccio	Chenopodium album
Romice	Rumex crispus
Cardo dei lanaioli	Dipsacus fullonum

Piante erbacee ed arbustive spontanee fondamentali per il nutrimento di larve di farfalla

Nome comune	Nome scientifico	Farfalla
Caglio zolfino	Galium verum	Sfinge colibrì
Cardi	Cirsium app.	Vanessa del cardo
Carota selvatica	Daucus carota	Macaone
Cavoli ornamentali	Brassica spp.	Cavolaie
Centaurea	Centaurea spp.	Fritillarie
Coronilla	Coronilla emerus	Licenidi, Zigene
Crucifere	varie	Cavolaie, Aurora
Edera	Hedera helix	Celastrina
Erba medica	Medicago sativa	Licenidi, Crocea, Zigene
Finocchio selvatico	Foeniculum vulgare	Macaone
Frangola	Frangula alnus	Cedronella
Ginestrino	Lotus corniculatus	Licenidi, Croceo
Graminacee	varie	Satiridi, Esperidi
Nasturzio	Tropaeolum spp.	Cavolaie
Ortica	Urtica dioica	diverse Vanesse
Piantaggine	Plantago spp.	Fritillarie, Sintomide
Potentilla	Potentilla spp.	Esperidi
Prugnolo	Prunus spinosa	Podalirio, Pavonie
Romice	Rumex spp.	Licenidi
Rovo	Rubus spp.	Pafia, Pavonie
Salice	Salix spp.	diversi Ninfalidi
Senape	Sinapis sp.	Cavolaie
Spino cervino	Rhamnus cathartica	Cedronella
Tarassaco	Taraxacum officinale	Sintomide
Trifoglio	Trifolium spp.	Licenidi, Croceo
Veccia	Vicia spp.	Licenidi, Croceo, Zigene
Viole	Viola spp.	Pafia, Latonia, Fritillarie

Piante nettarifere per le farfalle

Nome comune	Nome scientifico	Epoca di fioritura
Specie erbacee		
Alisso	Alyssum spp.	Maggio - Settembre
Arabis	Arabis spp.	Marzo - Giugno
Armeria	Armeria maritima	Marzo - Settembre
Aubretia	Aubretia deltoidea	Marzo - Giugno
Astro	Aster spp.	Settembre - Ottobre
Borracina	Sedum spectabile	Settembre - Ottobre
Buglossa	Echium spp.	Giugno - Agosto
Bugola	Ajuga reptans	Maggio - Luglio
Canapa acquatica	Eupatorium cannabinum	Luglio - Settembre
Echinops	Echinops spp.	Luglio - Agosto
Eliotropio	Heliotropium spp.	Giugno - Ottobre
Erba dei gatti	Nepeta cataria	Maggio - Settembre

Erba viperina	Echium vulgare	Aprile - Settembre
Iberide	Iberis spp.	Aprile - Giugno
Lavanda	Lavandula officinalis	Luglio - Settembre
Lunaria	Lunaria annua	Aprile - Giugno
Menta	Menta spp.	Luglio - Settembre
Origano	Origanum vulgare	Maggio - Settembre
Potentilla	Potentilla spp.	Aprile - Agosto
Primule	Primula spp.	Febbraio - Maggio
Rosmarino	Rosmarinus officinalis	Giugno - Luglio
Rudbeckia	Rudbeckia spp.	Giugno - Ottobre
Saponaria	Saponaria officinalis	Luglio - Ottobre
Salcerella	Lythrum salicaria	Giugno - Settembre
Salvia	Salvia spp.	Maggio - Settembre
Tagete	Tagetes spp.	Giugno - Ottobre
Timo	Thymus spp.	Giugno - Agosto
Valeriana rossa	Centranthus ruber	Giugno - Agosto
Violacciocca	Cheiranthus spp.	
Specie legnose		
Buddleia	Buddleia davidii	Giugno - Ottobre
Caprifoglio	Lonicera spp.	Giugno - Ottobre
Edera	Hedera helix	Ottobre - Novembre
Ibisco	Hibiscus syriacus	Luglio - Settembre
Ligustro	Ligustrum vulgare	Maggio - Luglio
Lillà	Syringa vulgaris	Maggio - Giugno
Prugnolo	Prunus spinosa	Marzo - Maggio
Rovo	Rubus spp.	Maggio - Settembre
Salicone	Salix caprea	Febbraio - Aprile
Sanguinello	Cornus sanguinea	Maggio - Giugno
Spirea	Spirea spp.	Maggio - Settembre
Tiglio	Tilia spp.	Giugno - Luglio

Piante arbustive e arboree che producono frutti utili per gli uccelli

Nome comune	Nome scientifico	Note
Agazzino	Pyracantha coccinea	Sensibile al Colpo di Fuoco
Agrifoglio	Ilex aquifolium	Velenosa per le persone
Bagolaro	Celtis australis	
Biancospino	Crataegus monogyna	Sensibile al Colpo di Fuoco Vietata la messa a dimora
Caprifoglio	Lonicera spp.	Velenosa
Ciliegio selvatico	Prunus avium	
Corniolo	Cornus mas	
Edera	Hedera helix	Velenosa per le persone
Evonimo	Euonymus europaeus	Velenosa per le persone
Farnia	Quercus robur	
Frangola	Frangula alnus	Velenosa per le persone
Gelso	Morus alba	
Lantana	Viburnum lantana	Velenosa
Lauroceraso	Prunus laurocerasus	Velenosa
Laurotino	Viburnum tinus	Velenosa

Ligustro	Ligustrum vulgare	Velenosa
Melograno	Punica granatum	
Melo selvatico	Malus sylvestris	Sensibile al Colpo di Fuoco
Nespolo	Mespilus germanica	Sensibile al Colpo di Fuoco
Nocciolo	Corylus avellana	
Noce	Juglans regia	
Olivello spinoso	Hippophae rhamnoides	
Pero selvatico	Pyrus pyraster	Sensibile al Colpo di Fuoco
Prugnolo	Prunus spinosa	
Rosa selvatica	Rosa canina	
Rovo	Rubus fruticosus	
Sambuco	Sambucus nigra	
Sanguinello	Cornus sanguine	
Spino cervino	Rhamnus cathartica	Velenosa
Sorbo	Sorbus spp.	Sensibile al Colpo di Fuoco
Viburno	Viburnum opulus	Velenosa
Vite americana	Parthenocissus quinquefolia	Velenosa

FRUTTI ANTICHI – cultivar

le varietà evidenziate sono consigliate

ALBICOCCHI
Boccuccia liscia
Palummella
Precoce d'Imola
Reale d'Imola

PESCHI
Bianco di Renazzo
Bucoincavato
Regina d'ottobre
Sant'Anna Calducci

CILIEGI
Bigarreau Burlat
Bigarreau Moreau
Bigarreau Napoleon
Durone della Marca
Durone di Vignola
Mora di Vignola

SUSINI
Anna Spath
Bluefree
Regina Claudia
Stanley
Zucchella

MELI
Annurca
Aranciata di Cox
Calvilla bianca d'inverno
Campanina
Commercio
Decio
Drappo dorato
Durello
Lavina
Parmena dorata d'inverno
Piana
Poppina muzzi
Priscilla di Campagnola
Renetta ananas
Renetta grigia
Rosa mantovana
Rosa romana

PERI
Butirra Hardy
Cedrata romana
Curato di Succì
Decana d'inverno
Decana del comizio
Martin secco
Martinelli
Mirandino rosso
Mora di Faenza
Passacrassana
Spadoncina
Spina Carpi

ALLEGATO 2)

Alberi: specie SCONSIGLIATE

Nome comune	Nome botanico
Conifere	
Acero americano	<i>Acer negundo</i>
Falso Indaco	<i>Amorpha fruticosa</i>
Betulle	<i>Betula spp</i>
Cipresso dell'Arizona	<i>Cupressus arizonica</i>
Pini	genere <i>Pinus</i> (eccettuate forme nane)
Thuja	<i>Thuja</i>

Siepi: specie SCONSIGLIATE


nome comune	nome botanico
Falso Indaco, Indaco bastardo	<i>Amorpha fruticosa</i>
libocedro	<i>Calocedrus decurrens</i>
Cipresso di Lawson	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>
Cipresso di Leiland, Leiland	<i>Cupressocyparis x leilandii</i>
Cipresso Argentato	<i>Cupressus arizonica</i>
Lauro	<i>Prunus laurocerasus</i>
Thuja	<i>Thuja Spp</i>


PIANTE SCONSIGLIATE NEI NUOVI IMPIANTI PER MOTIVI FITOSANITARI

Nome comune	Nome scientifico	Sensibile a...
Agazzino	<i>Pyracantha spp.</i>	Colpo di fuoco batterico
Cotognastro	<i>Cotoneaster spp.</i>	Colpo di fuoco batterico
Cotogno	<i>Cydonia spp.</i>	Colpo di fuoco batterico
Cotogno giapponese	<i>Chaenomeles japonica</i>	Colpo di fuoco batterico
Fotinia – Stranvesia	<i>Photinia (= Stranvaesia)</i>	Colpo di fuoco batterico
Melo da fiore	<i>Malus</i>	Colpo di fuoco batterico
Nespolo	<i>Mespilus germanica</i>	Colpo di fuoco batterico
Nespolo giapponese	<i>Eriobotrya japonica</i>	Colpo di fuoco batterico
Pero da fiore	<i>Pyrus</i>	Colpo di fuoco batterico
Pero corvino	<i>Amelanchier spp.</i>	Colpo di fuoco batterico
Potentilla	<i>Potentilla spp.</i>	Colpo di fuoco batterico
Sorbi	<i>Sorbus spp.</i>	Colpo di fuoco batterico
Spirea	<i>Spiraea spp.</i>	Colpo di fuoco batterico
Evonimo giapponese	<i>Euonymus japonicus /</i>	Cocciniglie
Ippocastano	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Cameraria - Antracnosi
Platano	<i>Platanus acerifolia</i>	Cancro colorato -



ALLEGATO 3)

Esempi di potature corrette e scorrette













Esempio di potature di contenimento mediante taglio di ritorno











ALLEGATO 4)

Esempi di operazioni corrette e scorrette in cantiere











ALLEGATO 5)

Schema Area di pertinenza delle alberature



Casi particolari di deroga per piccoli interventi e pavimentazioni permeabili



ALLEGATO 6)

Stima del valore ornamentale

Il metodo per la stima del valore ornamentale delle piante, si adotta, ai sensi del presente regolamento, nei seguenti casi:

- per determinare l'anticipo per la somma da versare da parte di soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica;
- quale indennizzo al Comune nel caso in cui venga arrecato un danno totale o parziale ad un albero, sia dal punto di vista biologico che dal punto di vista ornamentale, durante l'esecuzione di lavori o per qualsivoglia altro motivo o causa;

La stima del valore di piante arboree ornamentali, adottato in questa sede è stato ricavato, ed opportunamente adattato da quello applicato in Francia, in Svizzera e, con qualche variante, dalle amministrazioni comunali di Milano e di Torino.

Esso viene determinato a partire da un prezzo base desunto dal listino prezzi delle piante ornamentali pubblicato dall'Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) in vigore nell'anno in cui si è prodotto il danno; qualora la specie o la varietà in oggetto non fosse presente in tale elenco si ricorrerà ai "Prezzi informativi delle opere edili in Reggio Emilia" edito dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia; tale prezzo verrà moltiplicato per opportuni coefficienti al fine di adattarlo al valore del singolo vegetale.

a. Prezzo base

Corrisponde ad **1/10** del prezzo di mercato per la specie e varietà considerata, desunto dal listino prezzi delle piante ornamentali pubblicato dall'Assoverde o, mancando in questo, da "Prezzi informativi delle opere edili in Reggio Emilia" edito dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia.

Per le latifoglie: il prezzo è riferito a piante aventi una circonferenza compresa tra i 10 e i 12 centimetri misurati ad 1 metro dal colletto.

Per le conifere: il prezzo è riferito a piante aventi un'altezza compresa tra i 150 e i 170 centimetri.

b. coefficiente del valore estetico e dello stato fitosanitario

Ha la funzione di adattare il valore stimato alle reali condizioni fitosanitarie e alle caratteristiche estetiche ed ecologiche della pianta oggetto di stima.

coefficiente	CARATTERISTICHE
0,5	pianta di scarsissimo valore, deperita, chioma pesantemente sformata
1	pianta poco vigorosa, colpita da parassiti o malattie, presenza di cavità
2	pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo
3	pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata, in filare
4	pianta poco vigorosa a fine ciclo vegetativo o malformata, solitaria
5	pianta sana, di media vigoria, in gruppo superiore a 5 esemplari
6	pianta sana, di media vigoria, in filare o in gruppo da 2 a 5 esemplari
7	pianta sana, di media vigoria, solitaria o esemplare
8	pianta sana, vigorosa, in gruppo superiore a 5 esemplari
9	pianta sana, vigorosa, in filare o in gruppo da 2 a 5 esemplari
10	pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare

Nota: le piante "in gruppo" possono indifferentemente appartenere alla stessa specie o a specie diverse.

c. coefficiente di posizione

Il valore di una pianta è maggiore laddove lo spazio circostante è urbanizzato, tale valore decresce laddove diminuisce il livello di urbanizzazione.

coefficiente	POSIZIONE
8	centri abitati*
6	fuori centri abitati

* per centri abitati si fa riferimento alla perimetrazione riportata del vigente PRG (

d. coefficiente di dimensione

Il valori di mercato di una pianta è correlato alle sue dimensioni ovvero alla sua età. Un parametro che tiene conto di questi aspetti è la sua circonferenza che esprime l'incremento diametrico del vegetale, incremento che, come noto, avviene per cicli annuali.

Circonf.	Coeff.	Circonf.	Coeff.	Circonf.	Coeff.	Circonf.	Coeff.
30	1	110	10	190	19	340	27
35	1,25	115	10,5	195	19,5	350	27,5
40	1,5	120	11	200	20	360	28
45	1,75	125	11,5	210	20,5	370	28,5
50	2	130	13	220	21	380	29
55	2,5	135	13,5	230	21,5	390	29,5
60	3	140	14	240	22	400	30
65	3,5	145	14,5	250	22,5	410	30,5
70	4	150	15	260	23	420	31
75	4,5	155	15,5	270	23,5	430	31,5
80	5	160	16	280	24	440	32
85	5,5	165	16,5	290	24,5	450	32,5
90	7	170	17	300	25	460	33
95	7,5	175	17,5	310	25,5	470	33,5
100	9	180	18	320	26	480	34
105	9,5	185	18,5	330	26,5	490	34,5

Qualora la circonferenza misurata sia intermedia alla classe considerata si applicherà il coefficiente della classe inferiore. Per circonferenze inferiori ai 30 cm. si considera l'elenco prezzi dell'Assoverde o della Camera di Commercio.

Per circonferenze superiori a quelle indicate in tabella, si considererà un incremento del coefficiente di 1 punto ogni 20 cm. di incremento della circonferenza a partire dall'ultima misura presente nella tabella di cui sopra.

e. percentuale di deprezzamento

Tiene in considerazione la riduzione di valore che la pianta può subire a causa di erranee operazioni manutentive.

deprezzamento	Causa
20%	asportazione di rami principali e secondari
40%	potatura forte di branche secondarie (capitozzatura o raccorciamento di branche secondarie)

60%	potatura forte di branche principali (capitozzatura o raccorciamento di branche principali) e/o interventi dendrochirurgici
90%	capitozzatura del tronco

Se l'erronea operazione manutentiva è avvenuta negli anni precedenti al momento in cui viene determinata la percentuale di deprezzamento i valori indicati vengono ridotti di **10 punti percentuali** per le prime tre classi (alle quali saranno attribuiti, rispettivamente, i seguenti valori: 10%, 30% e 50%) e di **20 punti percentuali** per l'ultima classe (alla quale sarà attribuito il seguente valore: 70%) purché l'albero abbia reagito convenientemente. Il valore della pianta abbattuta si ottiene moltiplicando il prezzo base per i coefficienti; al valore così ottenuto si sottrae il deprezzamento:

$$\text{valore ornamentale della pianta (v.o.p.)} = \text{valore della pianta (v.p.)} - \text{deprezzamento (dep.)}$$

dove:

v.p. = prezzo base x coeff. di posizione x coeff. estetico e fitosanit. x coeff. di dimensione

dep. = valore della pianta (v.p.) x percentuale di deprezzamento (dep.)

Danno totale

In caso di morte della pianta il valore da indennizzare è pari al valore ornamentale della pianta (v.o.p.) di cui sopra.

Danno meccanici al fusto

Qualora il fusto sia lesionato (danneggiato o scortecciato) il danno biologico viene così valutato:

LESIONI IN % DELLA CIRCONFERENZA DEL FUSTO	INDENNITÀ IN % DEL VALORE ORNAMENTALE DELLA PIANTA
fino a 10	10
da 10 a 20	20
da 21 a 25	25
da 26 a 30	35
da 31 a 35	50
da 36 a 40	60
da 41 a 45	80
da 46 a 50	90
oltre 51	100

Il valore del danno ricavato dalla tabella aumenta di **1/3** del valore ottenuto per ogni 50 cm. di altezza della ferita. La stima del danno tiene in considerazione, oltre che il danno diretto, anche il potenziale danno indiretto derivante dal fatto che il danneggiamento dei tessuti corticali può consentire l'ingresso di patogeni, tra i quali gli agenti delle carie; pertanto quanto più estesa è la lesione tanto più grave è il danno arrecato.

La lesione viene determinata in percentuale sulla circonferenza: si misurano la lunghezza della lesione parallelamente al terreno e la circonferenza del fusto all'altezza della lesione; dai valori così ottenuti si ricava la % di porzione di circonferenza lesionata.

Danni all'apparato aereo

Qualora a causa di interventi di potatura, a causa di urti meccanici o per qualsiasi altra causa, venga danneggiato l'apparato aereo, tale danno si valuterà in percentuale sul valore complessivo dell'albero prima che questi subisse il danno.

La percentuale da applicarsi si ricava dalla tab. e: "Percentuale di deprezzamento".

Danni agli apparati radicali

Qualora vengano eseguiti scavi in prossimità delle radici degli alberi e tali scavi asportino o danneggino le dette radici il danno biologico, espresso percentualmente sul valore ornamentale della pianta (**v.o.p.**), viene così stimato:


$$\text{danno} = \text{v.o.p.} \times H/100$$

L'incidenza percentuale del danno sull'apparato radicale (H) è espressa dal settore angolare danneggiato diviso 3,6.


Vengono considerati i danni per scavi effettuati a m. 3 dal colletto per gli alberi di altezza fino a m. 20; vengono considerati i danni effettuati alle radici per scavi effettuati a m.4 del colletto per alberi di altezza superiore a m. 20.

ALLEGATO 7)


ESEMPI PARCHEGGI ALBERATI




Posteggi affiancati a pettine o a 90°




Posteggi a spina di pesce o a 45°



Posteggi a 60°



Posteggi a 30°



Posteggi a fila indiana

ALLEGATO 8)

SANZIONI

ARTICOLI VIOLATI:

Art. 3 – Regolamentazione degli abbattimenti e Art. 4 – procedure per l'abbattimento
Sanzioni da € 30 a € 500

Abbattimento pianta **oggetto di salvaguardia (art. 2 comma 1)** senza autorizzazione o in difformità da essa:

- in quanto morta	Sanzione da € 100 a € 150
- per stretta necessità	Sanzione da € 150 a € 200
- per motivazioni rientranti nei casi di straordinarietà	Sanzione da € 200 a € 250
- non rientranti in nessun caso previsto dall'art. 3	Sanzione da 250 a € 500

Abbattimento pianta **non oggetto di salvaguardia** senza autorizzazione o in difformità da essa:

- in quanto morta	Sanzione da € 30 a € 50
- per stretta necessità	Sanzione da € 50 a € 100
- per motivazioni rientranti nei casi di straordinarietà	Sanzione da € 100 a € 150
- non rientranti in nessun caso previsto dall'art. 3	Sanzione da € 150 a € 300

Altri tipi di infrazione

es. mancata comunicazione inizio o termine lavori, elementi riportanti nella domanda e nei documenti non rispondenti alla reale situazione, ecc.	Sanzione da € 30 a € 500
--	-----------------------------

ARTICOLI VIOLATI:

Art. 5 (e 4) – Obbligo della sostituzione:
Sanzioni da € 50 a € 500 + valore ornamentale pianta abbattuta

Mancata sostituzione di albero abbattuto oggetto di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 comma 1	Sanzione da € 100 a € 500 cad. oltre al valore ornamentale della pianta abbattuta calcolata come da allegato 6 al regolamento del verde
Mancata sostituzione di albero abbattuto oggetto di salvaguardia ai sensi dell'art. 2 comma 1	Sanzione da € 100 a € 300 cad. oltre al valore ornamentale della pianta abbattuta calcolata come da allegato 6 al regolamento del verde

	della pianta abbattuta calcolata come da allegato 6 al regolamento del verde
Mancata sostituzione di siepe	Sanzione da € 50 a € 100 a ml. oltre al valore ornamentale della pianta abbattuta calcolata come da allegato 6 al regolamento del verde

Sostituzione di piante abbattute con altre non consigliate o impiantate in modo difforme	Sanzione da € 50 a € 200
Mancata sostituzione di arbusto	Sanzione da € 50 a € 150 cad oltre al valore ornamentale

ARTICOLI VIOLATI:

Art. 6 – Interventi manutentivi e cura sugli esemplari tutelati:

Sanzioni da € 50 a € 250

Esecuzione di interventi vietati pianta **oggetto di salvaguardia (art. 2 comma 1)** senza autorizzazione o in difformità da essa:

- potatura	Sanzione da € 50 a € 250
- recisione di radici	Sanzione da € 150 a € 200
- capitozzatura	Sanzione da € 200 a € 250

ARTICOLI VIOLATI:

Art. 7 – Tutela dell'area di pertinenza delle alberature esistenti:

Sanzioni da € 30 a € 240

Mancato rispetto area pertinenza per piante monumentali o oggetto di salvaguardia (art. 2 comma 1)	Sanzione da € 100 a € 240
Mancato rispetto area pertinenza per piante non oggetto di salvaguardia	Sanzione da € 30 a € 150
Altri tipi di infrazione	Sanzione da € 30 a € 100

ARTICOLI VIOLATI:

Art. 8 – Divieto di danneggiamento:

Sanzioni da € 25 a € 500

Danneggiamento a qualsiasi titolo di piante oggetto di salvaguardia (art. 2 comma 1)	Sanzione da € 100 a € 250
Danneggiamento a qualsiasi titolo di piante non oggetto di salvaguardia (art. 2 comma 1)	Sanzione da € 25 a € 150
a) depositare o versare nelle aree di pertinenza delle alberature sali, oli minerali, acidi, basi, vernici e altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo, nonché sostanze fitotossiche, ad eccezione della distribuzione di	Sanzione da € 100 a € 500

sali antigelivi per motivi di sicurezza pubblica;	
b) rendere impermeabili con pavimentazioni le aree di pertinenza delle alberature;	Sanzione da € 100 a € 200
c) realizzare scarichi o discariche, non autorizzati, nelle aree di pertinenza delle alberature	(comportamento sanzionato dagli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale)
d) effettuare ricarichi di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante nelle aree di pertinenza delle piante;	Sanzione da € 30 a € 250
e) servirsi di aree a bosco, a parco e comunque di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali ed artigianali in genere, ad eccezione dei casi in cui siano già state rilasciate specifiche autorizzazioni;	Sanzione da € 30 a € 500
f) effettuare scavi di qualsiasi natura e, in particolare, per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata, quali tubazioni per gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, e reti fognarie, che compromettano seriamente gli apparati radicali, ad eccezione dei casi in cui siano già state rilasciate specifiche autorizzazioni;	Sanzione da € 30 a € 250
g) affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili, qualora tale comportamento provochi danni alle piante.	Sanzione da € 25 a € 100

ARTICOLI VIOLATI:

Art. 9 – Norme per gli interventi edilizi e per la difesa delle piante in area di cantiere:

Sanzioni da € 70 a € 500

Difformità esecutiva al progetto	Sanzione da € 70 a € 500
----------------------------------	-----------------------------

ARTICOLI VIOLATI:

Art. 10 – Difesa Fitosanitaria:

Sanzioni da € 25 a € 500

Mancata difesa fitosanitaria	Sanzione da € 25 a € 500 (salvo diversa indicazione di norme specifiche)
------------------------------	--

ARTICOLI VIOLATI:

Art. 12 – Distanze minime nei nuovi impianti e nelle sostituzioni:

Sanzioni da € 25 a € 500

Non rispetto delle distanze dai confini di proprietà	Sanzione da € 25 a € 200
Non rispetto delle distanze dai corsi d'acqua	Sanzione

	da € 50 a € 300
Non rispetto delle distanze dalle strade	Sanzione da € 100 a € 500

ARTICOLI VIOLATI:

**Art. 13 – Tutela degli alberi di pregio:
Sanzioni da € 25 a € 500**

Mancata adozione di accorgimenti utili e necessari al fine di proteggere gli alberi di pregio	Sanzione da € 25 a € 500
---	-----------------------------

ARTICOLI VIOLATI:

**Art. 14 – Interventi sugli alberi di pregio:
Sanzioni da € 70 a € 500**

Abbattimento o danneggiamento o modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale dell'albero di pregio senza autorizzazione o in difformità da essa:

- in quanto morta	Sanzione da € 70 a € 350
- per stretta necessità	Sanzione da € 200 a € 400
- per motivazioni rientranti nei casi di straordinarietà	Sanzione da € 300 a € 450
- non rientranti in nessun caso previsto dall'art. 3	Sanzione da 350 a € 500

ARTICOLI VIOLATI:

**Art. 18 – Comportamenti vietati nelle aree a verde pubblico:
Sanzioni da € 25 a € 500**

a) scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde;	Sanzione da € 25 a € 100
b) collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante;	Sanzione da € 25 a € 100
c) addestrare cani	Sanzione da € 100 a € 500

ARTICOLI VIOLATI:

**Art. 19 – Comportamenti ed azioni soggetti ad autorizzazione:
Sanzioni da € 25 a € 160**

- accendere fuochi;	Sanzione da € 50 a € 300
- imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne o gli arredi;	Sanzione da € 50 a € 200
- alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso;	Sanzione da € 50 a € 300

- danneggiare o tagliare alberi e arbusti o parti di essi;	Sanzione da € 50 a € 300
- inquinare il terreno, le fontane, i corsi e le raccolte d'acqua, nonché abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;	come da articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale
- danneggiare in qualsiasi modo le strutture, le infrastrutture e le attrezzature esistenti, quali sedili, panchine, giochi per ragazzi, muretti e specchi d'acqua;	Sanzione da € 50 a € 500
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi ;	Sanzione da € 50 a € 500
- tenere incustoditi animali. Nei parchi o giardini i cani devono essere condotti al guinzaglio, salvo che negli spazi eventualmente individuati ed appositamente destinati alla loro attività motoria. Rimane comunque responsabilità dei conduttori, in qualsiasi area ed in qualsiasi fascia oraria, evitare comportamenti aggressivi e molesti da parte degli animali;	Sanzione da € 50 a € 100
- permettere al proprio animale, o ad un animale in propria custodia, di imbrattare i viali, parchi, giardini ed in generale aree pubbliche, al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a provvedere personalmente, con i mezzi opportuni, al mantenimento o al ripristino del decoro e dell'igiene del luogo, così come previsto anche dal Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali (del. C.C. n. 30 del 22/03/2004);	Sanzione da € 50 a € 100
- accedere alle aree di verde pubblico con qualsiasi veicolo a motore.	Sanzione da € 100 a € 500

ARTICOLI VIOLATI:

Art. 20 – Fossi, canali, corsi d'acqua ed aree incolte:

Sanzioni da € 90 a € 500

- effettuazione di diserbo chimico lungo le sponde dei fossi, dei canali, dei maceri, degli argini dei fiumi, ad una distanza inferiore di m. 2,00 dal ciglio e/o piede dell'argine	Sanzione da € 100 a € 500
- mancata manutenzione ordinaria e straordinaria, da parte dei proprietari, dei fossi	Sanzione da € 50 a € 300

ARTICOLI VIOLATI:

Art. 21 – Salvaguardia dei maceri e degli specchi d'acqua:

Sanzioni da € 90 a € 500

- riempimento parziale macero o specchio d'acqua con materiali diverso dal terreno vegetale	Sanzione da € 200 a € 500
- riempimento parziale macero o specchio d'acqua con terreno vegetale	Sanzione da € 50 a € 300

ARTICOLI VIOLATI:

Art. 22 – Salvaguardia delle siepi, dei macchioni arbustivi e dei tutori vivi delle piante in ambiente agricolo:

Sanzioni da € 50 a € 500

- danneggiamento di siepi, macchioni arbustivi o dei tutori vivi delle piante in ambiente agricolo	Sanzione da € 50 a € 500
- esecuzione di interventi vietati ed altre ipotesi di comportamenti illeciti	Sanzione da € 50 a € 300



Comune di Rio Saliceto

Provincia di Reggio Emilia

Settore III° Assetto ed Uso del Territorio

Appendice

al Regolamento del Verde Pubblico e Privato



APPENDICE

1) DEFINIZIONI

GIARDINI E PARCHI URBANI

I giardini ed i parchi urbani sono aree verdi inserite nel tessuto urbano o ai margini di esso, e svolgono una importante funzione ambientale e sociale. I parchi ed i giardini urbani sono generalmente strutturati in aree con diverse funzioni: riposo, gioco, attività sportive, servizi, eventualmente di carattere culturale e ricreativo.

GIARDINI E PARCHI STORICI DI PREGIO

Per parco storico si intende una composizione architettonica e vegetale, che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico. Il giardino storico è una composizione di architettura il cui materiale è principalmente vegetale, espressione dello stretto rapporto tra cultura e natura.

PARCHI AGRICOLI

Il Parco Agricolo rappresenta un'area nella quale viene creata, riscoperta oppure potenziata l'attività agricola al fine di salvaguardare e tutelare il territorio e l'ambiente in esso inserito.

L'agricoltura, in particolare quella biologica e biodinamica, riveste un ruolo centrale di tutela del territorio, costituendo insieme un'attività produttiva ma anche eco-compatibile, fondata su regole biologiche e naturali che restituiscono identità ad un luogo, tutelano la bellezza dei nostri paesaggi agrari, salvaguardano le risorse naturali, rispettano la vocazione secolare delle nostre zone, offrono numerosi benefici al sistema urbano (variazioni microclimatiche, depurazione dell'aria, produttività, attenuazione del rumore, difesa del suolo, conservazione della biodiversità).

PARCHI FLUVIALI

Il parco fluviale è caratterizzato dalla presenza del binomio acqua – vegetazione. La copertura vegetale lungo le aste fluviali svolge un ruolo insostituibile nel depurare l'acqua, il suolo e l'aria creando nel contempo habitat di rifugio per moltissimi animali e piante; inoltre proprio le aste fluviali costituiscono efficienti corridoi ecologici in grado di favorire gli scambi genetici e diffondere la biodiversità.

AREE PROTETTE E SITI DELLA RETE NATURA 2000

Le aree protette sono quei luoghi che, per formazione fisica, geologica, geomorfologica e biologica, hanno rilevante valore naturalistico e ambientale, secondo quanto previsto dalla L.R. N. 6 del 17/2/2005.

ALBERI DI PREGIO

Sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente articolo e dai principi del presente Regolamento, le essenze arboree e le formazioni vegetali con le caratteristiche espresse all'art. 2 del presente regolamento

Rientrano fra gli alberi di pregio anche tutte le piante inserite nell'elenco degli alberi monumentali e nel Censimento degli alberi di pregio.

AREE PERMESSE AI CANI SENZA GUINZAGLIO PER SGAMBAMENTO

Tali aree sono costituite da porzioni prative recintate, all'interno delle quali è possibile lasciare i cani senza guinzaglio. In tali aree i cani possono essere lasciati liberi sotto la completa responsabilità dei conduttori.

Le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, servite da fontana per l'abbeveraggio degli animali,

cestino raccogli rifiuti, bacheca per informazioni, panchina.

I conduttori devono essere muniti di appositi strumenti per la raccolta delle deiezioni dei propri cani, e depositarle nei contenitori esposti nell'area. I conduttori di cani sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dagli animali stessi, sia dal punto di vista civile che penale.

ORTI URBANI

Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, frutta, ortaggi per i bisogni assegnato con apposito atto dall'amministrazione comunale a privati, secondo le norme e modalità specifiche indicate dal Servizio Ambiente.

VERDE SPORTIVO

Costituisce il completamento di un impianto sportivo, migliorando l'aspetto visivo del complesso e rendendone più piacevole la fruizione. E' da prevedersi, in relazione all'entità di ogni singola area, la compresenza di impianti per molteplici attività sportive. Le superfici degli impianti, compatibilmente con le attività sportive, devono essere sistemate a prato alberato.

L'assetto complessivo di queste aree deve essere tale da evitare, al massimo del possibile, le interferenze tra i percorsi eventualmente utilizzabili dai veicoli a motore, i percorsi pedonali e le zone destinate all'esercizio dell'attività sportive. La manutenzione e la gestione di questi spazi sono normalmente assegnati, con appositi atti, a società sportive.

VERDE COMPLEMENTARE ALLA VIABILITÀ

Il verde di servizio stradale è costituito dalle rotatorie, dalle aiuole e dai bordi stradali. Tali tipologie permettono l'arredo di vie, viali, piazze e parcheggi. Rivestono inoltre un'importanza fondamentale in quanto migliorano in modo sostanziale il paesaggio e l'ambiente urbano.

Le aree verdi di servizio stradale non sono calpestabili, con esclusione dei parcheggi.

ALBERATE STRADALI

Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa, tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale, ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

VERDE CIMITERIALE

Questo tipo di verde svolge un'importante funzione culturale e ambientale, consentendo di rendere più accogliente questo particolare contesto.

VERDE ALL'INTERNO DI PLESSI SCOLASTICI

Il verde scolastico deve assolvere alla duplice funzione di polmone verde della scuola di cui è parte integrante e di "polo di osservazione naturalistica" per consentire agli alunni di conoscere il mondo vegetale a partire dalla propria scuola.

SENTIERI DI INTERESSE STORICO – NATURALISTICO

Costituiscono l'insieme di percorsi storici che conducono da una località all'altra in un ambito territoriale, e che si sviluppano secondo direttrici di rilevanza internazionale, interregionale, interprovinciale e locale.

2) STRALCI DELLE PRINCIPALI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE P.R.G. INERENTI IL VERDE

Art. 104 - Tutela di elementi di interesse vegetazionale

1. *Le tavole di PRG individuano graficamente gli elementi di maggior rilievo vegetazionale presenti nel territorio agricolo.*

2. *Sono comunque considerati elementi di interesse vegetazionale:*

- *tutte le piante e gli arbusti autoctoni per cui è richiesta la protezione integrale della specie: Quercia (Quercus robur, Q. petraea), Ontano nero (Alnus glutinosa), Spinocervino (Rhamnus catharticus), Ciavardello (Sorbus terminalis), Fusaggine (Evonimus europaeus), Rosa canina (R. canina), Frangola (Frangula Alnus), Frassino (Fraxinus oxyphilla, Fraxinus excelsior, Fraxinus ornus), Pioppi (Populus alba, Populus nigra), Carpino bianco (Carpinus betulus).*

- *le piante delle specie seguenti quando la circonferenza del tronco, misurata a cm. 120 dal suolo, supera i 50 cm.: Acero campestre (Acer campestre), Olmo (Ulmus minor), Biancospino (Crataegus monogyna, C. oxyantha), Prugnolo (Prunus spinosa), Tasso (Taxus baccata), Bosso (Buxus sempervirens), Gelso (Morus alba, M. nigra), Salice (Salix alba, Salix purpurea, Salix pentandra, Salix viminalis), Sanguinello (Cornus sanguinea).*

- *i grandi alberi anche se di altre specie, intendendo quelli con circonferenza del tronco, misurata a cm. 120 dal suolo, superiore a 60 cm. o quelli con più tronchi se almeno uno di essi supera una circonferenza, misurata come sopra, di 50 cm.,*

- *le alberature in filari o gruppi e le siepi poste lungo strade di qualunque tipo e lungo canali e specchi d'acqua in quanto costituenti elemento di caratterizzazione del paesaggio e di miglioramento ambientale indipendentemente dalla specie e dalle dimensioni dei singoli componenti,*

- *le piante e le alberature messe a dimora in sostituzione di alberi caduti o abbattuti per vetustà o malattia o per interventi consentiti dalle presenti Norme.*

3. *Il P.R.G. promuove un censimento sistematico degli elementi di interesse vegetazionale da cartografare in scala 1: 5.000, che dovrà essere adottato con apposita Variante ad integrazione degli elaborati di piano.*

4. *Non dovranno essere considerati quali elementi di interesse vegetazionale gli alberi da frutto e le coltivazioni arboree di tipo produttivo.*

5. *Gli interventi consentiti sono quelli atti a conservare e migliorare le condizioni vegetative delle alberature, nel rispetto della loro evoluzione naturale. E' quindi obbligatorio, in caso di lavori che possano comunque interessare, con rischio di danno, le alberature di cui al presente articolo, mettere in opera recinzioni, rivestimenti, innaffiature, protezioni, ricambi di soprassuolo e terre, ecc., in modo da garantire che nessun danno venga prodotto.*

6. *Fermo restando il rispetto delle esigenze di sicurezza, è vietato distruggere, danneggiare o tagliare le alberature di cui sopra o effettuare potature di branche di rami con diametro superiore a cm. 30 e tali da modificare in modo essenziale la chioma; è altresì vietato, in un raggio di ml. 2 dal tronco, effettuare opere che possano danneggiare l'apparato radicale (es. pavimentazioni impermeabili, scavi, passaggi di condutture, dispersione di materiali nocivi, ecc.); è altresì vietata l'installazione di recinzioni plastificate ombreggianti ad eccezione delle recinzioni temporanee relative ai cantieri di opere edilizie in corso.*

Art. 89 - L'abaco dei particolari costruttivi di riferimento progettuale

Omiss...

Criteri progettuali per la piantumazione di nuove essenze arboree ed arbustive

29. La nuova piantumazione dovrà ispirarsi alla più accurata progettazione ambientale in relazione soprattutto alle preesistenze sul fondo in oggetto o sulle aree confinanti e sarà eseguita nel rispetto dei seguenti elementi:

- privilegiare i criteri di sviluppo dei sistemi arborei presenti, quali filari, bordure o siepi prevedendo il loro equilibrato incremento;
- ispirarsi alle preesistenze storiche del territorio alberato presente nelle nostre zone, quali parchi padronali, piantate alberate, filari arborei od arbustivi ecc.;
- escludere gli impianti arborei o arbustivi monospecifici con finalità economiche quali vigneti, pioppeti, frutteti ecc.;
- formare filari, macchie, bordure o siepi lungo il perimetro stradale, di canali o in confine con altri fondi.

30. Il numero delle piante da porre a dimora sarà determinato e specificato in relazione allo sviluppo definitivo della chioma e alla quantità di spazio che la stessa richiederà proiettata a terra.

31. Di seguito si fornisce una lista indicativa e non esaustiva delle essenze autoctone o naturalizzate ed i metri quadrati di ingombro di ogni essenza da calcolare al fine della determinazione delle aree di nuova piantumazione per altre specie arboree o arbustive non comprese si opererà con criteri di analogia.

32. Lista delle essenze arboree autoctone o naturalizzate

sviluppo definitivo della chioma in mq.

<i>Acer campestre</i> (acero campestre)	60
<i>Alnus glutinosa</i> (ontano)	60
<i>Celtis australis</i> (bagolaro)	80
<i>Carpinus betulus</i> (carpino bianco)	60
<i>Cercis siliquastrum</i> (albero di giuda)	60
<i>Fraxinus oxycarpa</i> (frassino meridionale)	60
<i>Fraxinus ornus</i> (orniello)	60
<i>Fraxinus excelsior</i> (frassino comune)	80
<i>Juglans regia</i> (noce nostrano)	60
<i>Malus sylvestris</i> (melo selvatico)	30
<i>Morus alba</i> (gelso bianco)	60
<i>Morus nigra</i> (gelso nero)	60
<i>Pyrus pyraister</i> (pero selvatico)	30
<i>Populus tremula</i> (pioppo tremulo)	60
<i>Prunus avium</i> (ciliegio)	60
<i>Populus alba</i> (pioppo bianco)	80
<i>Populus canadensis</i> (pioppo ibrido)	80
<i>Populus nigra</i> (pioppo nero)	80
<i>Populus nigra var. italica</i> (pioppo cipressino)	30
<i>Quercus pedunculata</i> (farnia)	80
<i>Quercus petraea</i> (rovere)	80
<i>Quercus pubescens</i> (roverella)	60
<i>Sorbus domestica</i> (sorbo domestico)	30
<i>Salix alba</i> (salice bianco)	60
<i>Salix babilonica</i> (salice piangente)	60
<i>Ulmus campestris</i> (olmo campestre)	60
<i>Ulmus minor</i> (olmo minore)	60
<i>Ulmus pumilia</i> (olmo siberiano)	60
<i>Tilia platyphyllos</i> (tiglio)	80
Alberi da frutto	30

Lista delle essenze arbustive perimetrali e da macchia

sviluppo definitivo in mq. per ml. di siepe

<i>Acer campestre</i> (acero campestre)	10
<i>Buxus sempervirens</i> (Bosso)	10
<i>Carpinus betulus</i> (carpino bianco)	10
<i>Colutea arborescens</i> (Vesicaria)	10
<i>Cornus mas</i> (corniolo)	10
<i>Cornus sanguinea</i> (sanguinello)	10
<i>Corylus avellana</i> (nocciolo)	10
<i>Evonymus europeus</i> (Fusaggine)	10

<i>Elaeagnus angustifoliae</i> (Olivello di Boemia)	10
<i>Frangola alnus</i> (frangola)	10
<i>Hippophae rhamnoides</i> (olivello spinoso)	10
<i>Laurus Communis</i> (Lauro)	10
<i>Ligustrum vulgaris</i> (ligustro)	10
<i>Prunus spinosa</i> (prugnolo)	10
<i>Rosa canina</i> (rosa selvatica)	10
<i>Rosa rugosa</i> (rosa rugosa)	10
<i>Salix alba</i> (salice bianco)	10
<i>Salix caprea</i> (salicone)	10
<i>Salix cinerea</i> (salice nero)	10
<i>Salix elaeagnos</i> (salice di ripa)	10
<i>Salix purpurea</i> (salice rosso)	10
<i>Salix viminalis</i> (salice da vimine)	10
<i>Spartium junceum</i> (ginestra odorosa)	10
<i>Tamarix gallica</i> (Tamerice)	10
<i>Ulmus campestris</i> (olmo campestre)	10
<i>Viburnum lantana</i> (lantana)	10
<i>Viburnum opulus</i> (palla di neve)	10
<i>Viburnum tinus</i> (Lentaggine)	10
<i>Sambucus nigra</i> (sambuco)	10

33. Sono ammesse, inoltre, altre essenze arboree o arbustive caducifoglie non espressamente elencate, da concordarsi preventivamente con l'Ufficio Tecnico comunale.

3) ELENCO PRINCIPALI PARCHI/GIARDINI PUBBLICI

No.	DENOMINAZIONE	PROPRIETA'	INDIRIZZO
CAPOLUOGO			
1	Parco Ulivi	comune	Via XX Settembre
2	Parco Collinette	comune	Via F.lli Cervi
3	Parco Che Guevara	comune	Via Amendola
4	Parco Pertini	comune	Via S. Pertini
5	Parco Elsa Morante	comune	Via E. Morante
6	Parco Levi	comune	Via P. Levi
7	Area Verde Alighieri	comune	Via D. Alighieri
8	Area Verde Sgambatoia Cani	comune	Via Prampolini
9	Area Verde Poste	comune	Via Parmpolini
10	Area Verde Turati	comune	Via Turati
11	Parco Pasolini	comune	Via Pasolini
12	Bike-Park - "Leo Brunetti"	comune	Via Don Branchetti
13	Area Verde Don Branchetti	comune	Via Don Branchetti
14	Area Verde Scuola Primaria "A.Frank"	comune	Via Nicolini
15	Area Verde Scuola Infanzia	comune	Via C. Marx

4) DISTANZE DEGLI ALBERI DAI CONFINI

Codice Civile - Art. 892 Distanze per gli alberi

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

1) **tre metri per gli alberi di alto fusto.** Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

2) **un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto.** Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;


3) **mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.**

La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.


Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune,

purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.



Rif. Art. 12 regolamento del verde

Per gli Alberi di 1° grandezza (cioè quelli che a maturità superano in altezza i 20 m.) la distanza minima consigliata è di **metri 6,00**.



5) MODULISTICA

MODELLO AUTORIZZAZIONE PER ABBATTIMENTO ALBERI



COMUNE DI RIO SALICETO
Provincia di Reggio Emilia

Marca da bollo
secondo Legge

Al Dirigente del Servizio Tecnico
del Comune di Rio Saliceto
Piazza Carducci, 18
42010 - Rio Saliceto



**riservato
all'ufficio**

Pratica N.

Nominativo richiedente _____

Indirizzo Residenza _____

Codice fiscale / P IVA _____ Tel/Fax _____

in qualità di:

proprietario;

Amministratore del Condominio _____

Altro _____

dell'area su cui insistono gli alberi

CHIEDE

**L'autorizzazione per l'abbattimento ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del
Regolamento del verde pubblico e privato delle seguenti essenze arboree:**

N.	Albero oggetto di salvaguardia (*)	Genere e specie	Altezza (m)	Circonferenza (cm) (misurata a 100 cm di altezza dal suolo)
	Si No			
	Si No			
	Si No			
	Si No			
	Si No			

(*) vedere Regolamento Comunale del verde pubblico e privato art. 2 comma 1.

Gli alberi su descritti sono ubicati in _____ Via _____
ed indicati con cerchietto rosso nella planimetria catastale allegata (foglio n. _____ mappale n. _____)

L'ABBATTIMENTO È RICHIESTO PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:

a) morte dell'albero;

b) stretta necessità;

c) straordinarietà;

d) altro _____

DICHIARA

Già da ora, di impegnarsi alla sostituzione delle piante di cui sarà autorizzato l'abbattimento, così come previsto all'art. 5 del Regolamento del verde, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Ambiente. A tal fine comunica che le piante oggetto della sostituzione saranno messe a dimora:

In area di mia proprietà, in Via _____

In area di proprietà comunale;

Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

documentazione fotografica;

Estratto di mappa catastale;

Planimetria con indicazione ubicazione pianta/e da abbattere e pianta/e in sostituzione;

Relazione di un tecnico abilitato e competente (nei casi previsti dal Regolamento del Verde) ;

Calcolo valore ornamentale (ove serva);

Altro _____

Note


Rio Saliceto, li _____

Il Richiedente

6) RICONOSCIMENTO DELLE SPECIE TIPICHE

Estratto da: **ALBERI E ARBUSTI IN ITALIA - Manuale di riconoscimento**
di Mario Ferrari e Danilo Medici - EDAGRICOLE Bologna


Acer campestre (Acer campestre)



Carpino bianco (Carpinus betulus)




Farnia (Quercus robur)




Frassino comune (Fraxinus excelsior)



Ontano nero (*Alnus glutinosa*)



Pioppo bianco (*Populus alba*)



Tiglio (*Tilia platyphyllos*)



Prugnolo (*Prunus spinosa*)



7) NORME DI RIFERIMENTO e BIBLIOGRAFIA

NORME DI RIFERIMENTO

- _ Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica del 1992;
- _ art. 5, 8, 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- _ Leggi n. 1047/39, 1089/39 D.lgs 490/99 e s.m.i.;
- _ articoli 7 e 7 bis del Testo Unico sull'ordinamento degli enti Locali D. Lgs. n.°267/2000;
- _ Legge quadro sulle Aree protette n°394 del 6/12/ 1991;
- _ Legge 29 gennaio 1992 n 113 - Obbligo ai comuni di mettere a dimora un albero per ogni neonato;
- _ Codice Civile e Penale;
- _ Nuovo Codice della Strada;
- _ D.Lgs 10 novembre 2003 n 386 (attuazione della Direttiva CE 105 del 1999);
- _ D.L. 19 maggio 2000 (attuazione della Direttiva CE 56 del 1998);
- _ L.R. 2/77 sulla Protezione della Flora spontanea;
- _ L.R. 11/1988
- _ D. Lgs. N°42/2004 Codice dei Beni culturali e de l paesaggio;
- _ L.R. dell'Emilia Romagna n° 20/2000 'Disciplina Generale e sulla Tutela e l'Uso del Territorio';
- _ L.R. n°32/95 'Tutela e valorizzazione degli itinerari storici dell'Emilia Romagna';
- _ L.R. n°6/2005;
- _ PTCP Provincia di Reggio Emilia;
- _ Regolamento Edilizio Comunale;
- _ Piano Regolatore Generale;
- _ Statuto del Comune di Rio Saliceto.

BIBLIOGRAFIA

Regolamento del verde urbano, pubblico e privato, Comuni della Costa Emiliano - Romagna;

Regolamenti del verde pubblico e privato dei Comuni di Mirandola (Mo), Finale Emilia (Mo), Soliera (Mo), Castelvetro (Mo), Sassuolo (Mo), Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Bologna, Casalecchio di Reno (Bo), Medicina (Bo), S. Ilario d'Enza (Re);

Carta di Firenze del 21 maggio 1981 "Carta dei giardini storici"

"Manuale per tecnici del verde urbano", B. Bovo, P. Maglietta, O. Peano, A. Vanzo - Comune di Torino, 1997